



Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2015/523 del Consiglio, del 25 marzo 2015, che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca** 1
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/524 della Commissione, del 27 marzo 2015, che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto** 22
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/525 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale ⁽¹⁾** 23
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2015/526 della Commissione, del 27 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese ⁽¹⁾** 30
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/527 della Commissione, del 27 marzo 2015, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 37

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

DECISIONI

- ★ **Decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, del 27 marzo 2015, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC** 39
 - ★ **Decisione (UE) 2015/529 della Banca centrale europea, del 21 gennaio 2015, che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1)** 64
 - ★ **Decisione (UE) 2015/530 della Banca centrale europea, dell'11 febbraio 2015, sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)** 67
-

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione 2013/462/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (GU L 250 del 20.9.2013)** 73
- ★ **Rettifica del regolamento (UE) n. 897/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese (GU L 250 del 20.9.2013)** 73
- ★ **Rettifica della decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi (GU L 37 del 13.2.2015)** 74

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2015/523 DEL CONSIGLIO

del 25 marzo 2015

che modifica i regolamenti (UE) n. 43/2014 e (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio ⁽¹⁾ non comprende limiti alle possibilità di pesca per lo stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nell'Atlantico nord-orientale.
- (2) Nel giugno 2014 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato un parere scientifico sullo stock di spigola nell'Atlantico nord-orientale e ha confermato che tale stock è in rapido declino dal 2012. Inoltre, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la protezione offerta alla spigola dalle misure nazionali vigenti e, in generale, le ha ritenute inefficaci. La spigola è una specie a crescita lenta e a maturazione tardiva. La mortalità per pesca della spigola nell'Atlantico nord-orientale è attualmente quattro volte superiore al livello che consentirebbe di garantire il rendimento massimo sostenibile (MSY).
- (3) La Commissione ha adottato il regolamento (UE) 2015/111 ⁽²⁾, basato sull'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, al fine di fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale.

Anche la pesca ricreativa contribuisce in maniera significativa alla mortalità per pesca di tale stock. È pertanto opportuno fissare possibilità di pesca nella forma di un limite giornaliero applicabile al numero di esemplari che ciascun pescatore può prelevare nell'ambito della pesca ricreativa. Esistono vari tipi di pesca ricreativa, quali la pesca da un'imbarcazione da diporto o la pesca da riva.

- (4) Per evitare problemi di interpretazione, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/104 dovrebbe essere formulato in modo da corrispondere al testo dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
- (5) I limiti di cattura relativi al cicerello nelle acque dell'Unione delle zone CIEM IIa, IIIa e IV sono stati fissati a zero nell'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104, in attesa di un parere del CIEM. Il parere del CIEM sullo stock è disponibile dal 23 febbraio 2015 ed è quindi possibile fissare un totale ammissibile di catture (TAC) per il cicerello in questa zona, distribuito in sette zone di gestione onde evitare il depauperamento locale.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/104 del Consiglio, del 19 gennaio 2015, che stabilisce, per il 2015, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, modifica il regolamento (UE) n. 43/2014 e abroga il regolamento (UE) n. 779/2014 (GU L 22 del 28.1.2015, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/111 della Commissione, del 26 gennaio 2015, che stabilisce misure volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione dello stock di spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (GU L 20 del 27.1.2015, pag. 31).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

- (6) È opportuno prevedere una certa flessibilità all'interno della zona per i Lepidorombi che costituiscono lo stesso stock biologico per tutti gli Stati membri con un contingente nelle zone pertinenti.
- (7) Il regolamento (UE) 2015/104 contiene un errore nel TAC e nel contingente applicabili al gamberello boreale nel Mare del Nord, laddove sarebbe stato necessario adottare un rollover del TAC 2014. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
- (8) Per alcuni stock, le possibilità di pesca e le condizioni di accesso alle risorse della pesca per le navi nelle acque di Stati costieri sono stabilite ogni anno alla luce delle consultazioni in materia di pesca tra i pertinenti Stati costieri. In mancanza di un accordo sulle modalità di ripartizione dei contingenti per il 2015 riguardanti l'aringa atlantico-scandinava, è opportuno fissare un contingente autonomo sulla base della quota dell'Unione di questo stock negli ultimi anni. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104.
- (9) Nella terza riunione annuale del 2015 l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha fissato possibilità di pesca che comprendono un TAC per il sugarello cileno. È opportuno attuare tale misura nel diritto dell'Unione.
- (10) Una nota in calce nell'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 fa erroneamente riferimento a un accordo obsoleto e dovrebbe pertanto essere corretta.
- (11) Al fine di rispecchiare con precisione l'attuale ripartizione per attrezzi della flotta peschereccia francese e spagnola che pratica la pesca del tonno rosso per il 2015, è necessario modificare l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104, che stabilisce le limitazioni della capacità di pesca, di allevamento e di ingrasso del tonno rosso.
- (12) È necessario correggere un errore nella tabella del TAC per lo sgombro (*Scomber scombrus*) nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIId, nelle acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-).
- (13) Il parere scientifico ricevuto dal CSTEP il 2 marzo 2015 indica come precauzionale la concessione di un piccolo contingente di catture accessorie per la razza ondulata (*Raia undulata*) nelle zone CIEM VIa, VIb, VIIa-c, VIId, VIIe-k, VIII e IX. È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104.
- (14) Secondo la procedura prevista nell'accordo sulle relazioni in materia di pesca con le Isole Færøer, l'Unione ha tenuto consultazioni supplementari sugli accordi reciproci con le Isole Færøer per quanto riguarda le possibilità di pesca per l'aringa atlantico-scandinava e il melù per il 2015; è opportuno pertanto fissare le possibilità di pesca per tali stock.
- (15) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/104.
- (16) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio ⁽¹⁾, ogniqualvolta sia stato utilizzato anteriormente al 31 ottobre dell'anno di applicazione oltre il 75 % di un TAC precauzionale, uno Stato membro cui sia stato assegnato un contingente dello stock può chiedere un aumento del TAC. Alla Commissione è pervenuta una richiesta di aumento del 10 % del TAC 2014 applicabile alle razze nel Mare del Nord. I pertinenti dati biologici giustificativi trasmessi a corredo della richiesta sono stati verificati e convalidati da esperti presso il Centro comune di ricerca della Commissione.
- (17) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio ⁽²⁾.
- (18) I limiti di cattura di cui al regolamento (UE) 2015/104 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015. Anche le disposizioni del presente regolamento relative ai limiti di cattura dovrebbero quindi applicarsi a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva lascia impregiudicati i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento in quanto le possibilità di pesca in questione non sono ancora state esaurite. Tuttavia, il nuovo limite di cattura per la spigola dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Poiché la modifica dei limiti di cattura incide sulle attività economiche e sulla pianificazione della campagna di pesca delle navi dell'Unione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per le ragioni di cui al considerando (16), le disposizioni in materia di possibilità di pesca più elevate per le razze nel Mare del Nord dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2014,

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 43/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che stabilisce, per il 2014, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU L 24 del 28.1.2014, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle navi seguenti:

- a) navi dell'Unione;
 - b) navi di paesi terzi operanti nelle acque dell'Unione.
2. Ai fini dell'articolo 11 *bis*, il presente regolamento si applica anche alle attività di pesca ricreativa.»;

2) all'articolo 3 è aggiunta la lettera seguente:

«m) “pesca ricreativa”: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse acquatiche marine vive per fini ricreativi, turistici o sportivi.»;

3) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

1. Le catture di specie soggette a limiti di cattura ed effettuate nel corso delle attività di pesca di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono soggette all'obbligo di sbarco stabilito all'articolo 15 di tale regolamento (“obbligo di sbarco”).

2. La conservazione a bordo o lo sbarco di pesci soggetti a limiti di cattura e catturati nel corso delle attività di pesca non soggette all'obbligo di sbarco sono consentiti unicamente se:

- a) le catture sono state effettuate da navi battenti bandiera di uno Stato membro che dispone di un contingente non ancora esaurito; o
- b) le catture rientrano in un contingente a disposizione dell'Unione che non è stato ripartito tra gli Stati membri tramite contingenti e detto contingente dell'Unione non è ancora esaurito.

3. Gli stock delle specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 sono indicati nell'allegato I del presente regolamento ai fini della deroga dall'obbligo di imputare le catture ai contingenti di cui allo stesso articolo.»;

4) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 11 *bis*

Pesca ricreativa della spigola nell'Atlantico nord-orientale

Nell'ambito delle attività di pesca ricreativa praticate nelle divisioni CIEM IVb, IVc, VIIa, VIId, VIIE, VIIf, VIIfg, VIIfh, VIIfj e VIIfk non possono essere prelevati più di tre esemplari di spigola per persona al giorno.»;

- 5) l'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;
- 6) l'allegato IA del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato III del presente regolamento;
- 7) l'allegato IB del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato IV del presente regolamento;
- 8) l'allegato IJ del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato V del presente regolamento;
- 9) l'allegato III del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento;

- 10) l'allegato IV del regolamento (UE) 2015/104 è sostituito dall'allegato VII del presente regolamento;
- 11) l'allegato VIII del regolamento (UE) 2015/104 è modificato conformemente all'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IA del regolamento (UE) n. 43/2014 è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 3), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2015.

L'articolo 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

ALLEGATO I

L'allegato I del regolamento (UE) 2015/104 è così modificato:

1. la voce seguente è inserita nella prima tabella (tabella comparativa dei nomi latini e dei nomi comuni) dopo la voce *Deania calcea*:

«*Dicentrarchus labrax* BSS Spigola»

2. la voce seguente è inserita nella seconda tabella (tabella comparativa dei nomi comuni e dei nomi latini) dopo la voce relativa alla razza rotonda:

«Spigola BSS *Dicentrarchus labrax*»

ALLEGATO II

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (SRX/2AC4-C)
Belgio	233 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Danimarca	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	11 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	36 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	198 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	895 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 382 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
TAC	1 382 ⁽³⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Queste specie non possono costituire più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuoritutto superiore a 15 metri.

⁽³⁾ Non si applica al complesso di specie (*Dipturus* cf. *flossada* e *Dipturus* cf. *intermedia*) della razza bavosa (*Dipturus batis*) e alla razza stellata (*Amblyraja radiata*). Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.

ALLEGATO III

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque norvegesi della zona IV (SAN/04-N.)
Danimarca	0		
Regno Unito	0		
Unione	0		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Specie:	Cicerello <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa, IIIa e IV ⁽¹⁾
Danimarca	336 964 ⁽²⁾		
Regno Unito	7 366 ⁽²⁾		
Germania	515 ⁽²⁾		
Svezia	12 374 ⁽²⁾		
Unione	357 219		
TAC	357 219		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Fatto salvo l'obbligo di sbarco, le catture di limanda e merlano possono essere imputate fino al 2 % del contingente (OT1/*2A3A4) a condizione che non più del 9 % del totale di detto contingente per i cicerelli sia costituito da tali catture e catture accessorie di tali specie previste all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle seguenti zone di gestione del cicerello non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso, secondo quanto definito all'allegato IID:

Zona:	Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello						
	1	2	3	4	5	6	7
	(SAN/234_1)	(SAN/234_2)	(SAN/234_3)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7)
Danimarca	125 459	27 355	179 227	4 717	0	206	0
Regno Unito	2 742	598	3 918	103	0	5	0
Germania	192	42	274	7	0	0	0
Svezia	4 607	1 005	6 581	173	0	8	0
Unione	133 000	29 000	190 000	5 000	0	219	0
Totale	133 000	29 000	190 000	5 000	0	219	0

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	VII (LEZ/07.)
Belgio	470 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	5 216 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	6 329 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	2 878 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	2 492 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	17 385		
TAC	17 385		TAC analitico Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

⁽¹⁾ In aggiunta a questo contingente, uno Stato membro può attribuire alle navi battenti la sua bandiera che partecipano a prove su attività di pesca pienamente documentate quantitativi supplementari entro un limite dell'1 % in più rispetto al contingente ad esso assegnato, alle condizioni di cui al titolo II, capo II, del presente regolamento.

⁽²⁾ Il 5 % di questo contingente può essere pescato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/*8ABDE).

⁽³⁾ Il 5 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc, VIIIe, XII e XIV (WHB/1X14)
Danimarca	30 106 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Germania	11 706 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Spagna	25 524 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	20 952 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	23 313 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	36 711 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	2 371 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Svezia	7 447 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	39 065 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	197 195 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	102 605		
Isole Færøer	15 000		
TAC	Non pertinente		TAC analitico

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino alla seguente percentuale può essere pescata nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (WHB/*NZJM1): 0 %

⁽²⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone VIIIc, IX e X e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia tali trasferimenti devono essere preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽³⁾ Condizione speciale: entro il limite del quantitativo di accesso totale di 35 000 tonnellate per l'Unione, gli Stati membri possono pescare fino alla seguente percentuale dei loro contingenti nelle acque delle Isole Færøer (WHB/*05-F): 17,7 %

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone II, IVa, V, VI a nord di 56° 30' N e VII a ovest di 12° O (WHB/24A567)
----------------	---	--------------	---

Norvegia 0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Isole Færøer 35 000 ⁽³⁾ ⁽⁴⁾

TAC Non pertinente

TAC analitico

⁽¹⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia fissati nell'ambito dell'accordo tra gli Stati costieri

⁽²⁾ Condizione speciale: le catture nella zona IV non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 0

Tale limite di cattura nella zona IV corrisponde alla seguente percentuale del contingente di accesso della Norvegia: 0 %

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

⁽⁴⁾ Condizione speciale: possono anche essere pescate nella zona VIb (WHB/*06B-C). Le catture nella zona IVa non superano l'importo seguente (WHB/*04 A-C): 6 250

Specie:	Gamberello boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone IIa e IV (PRA/2AC4-C)
----------------	--	--------------	--

Danimarca 1 818

Paesi Bassi 17

Svezia 73

Regno Unito 538

Unione 2 446

TAC 2 446

TAC analitico

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/67AKXD)
Belgio	725 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Estonia	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	3 255 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	10 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Irlanda	1 048 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Lituania	17 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Portogallo	18 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Spagna	876 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	2 076 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	8 032 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	8 032 ⁽²⁾		

TAC precauzionale
Si applica l'articolo 11 del presente regolamento.

- ⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.
- ⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIIe possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/67AKXD). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIIe (RJU/67AKXD)
Belgio	9		
Estonia	0		
Francia	41		
Germania	0		
Irlanda	13		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	11		
Regno Unito	26		
Unione	100		
TAC	100		

- ⁽³⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona VIId (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.), razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/*07D.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (SRX/07D.)
Belgio	72 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	602 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	4 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	120 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	798 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	798 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/07D.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate nella zona coperta dal presente TAC possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/07D.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/07D.)
Belgio	1		
Francia	8		
Paesi Bassi	0		
Regno Unito	2		
Unione	11		
TAC	11		

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone VIa, VIb, VIIa-c e VIIe-k (SRX/*67AKD). Per la razza ondulata, questa condizione speciale si applica esclusivamente nella zona VIIe. Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD), razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/*67AKD) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/*67AKD) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone VIII e IX (SRX/89-C.)
Belgio	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	1 298 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Portogallo	1 051 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	1 057 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	3 420 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	3 420 ⁽²⁾		TAC precauzionale

⁽¹⁾ Le catture di razza fiorita (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) e razza ondulata (*Raja undulata*) (RJU/89-C.) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non può essere catturata nelle zone coperte dal presente TAC. Le catture accessorie di razza ondulata effettuate esclusivamente nella zona VIII possono essere sbarcate a condizione che non costituiscano più di 20 kg in peso vivo per bordata di pesca e restino al di sotto dei contingenti di cui alla tabella in appresso. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco. Tali disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 12 e 44 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto il seguente codice: (RJU/89-C.). Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati in appresso:

Specie:	Razza ondulata <i>Raja undulata</i>	Zona:	Acque dell'Unione della zona VIII (RJU/89-C.)
Belgio	0		
Francia	9		
Portogallo	8		
Spagna	8		
Regno Unito	0		
Unione	25		
TAC	25		

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona:	VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIIc e VIIIe; acque dell'Unione e acque internazionali della zona Vb; acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV (MAC/2CX14-)
Germania	26 766		
Spagna	28		
Estonia	223		
Francia	17 846		
Irlanda	89 220		
Lettonia	164		
Lituania	164		
Paesi Bassi	39 033		
Polonia	1 885		
Regno Unito	245 363		
Unione	420 692		
Norvegia	18 852 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Færøer	39 824 ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		

TAC analitico
Si applica l'articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento.

⁽¹⁾ Può essere pescato nelle zone IIa, VIa a nord di 56° 30' N, IVa, VIId, VIIe, VIIf e VIIfh (MAC/*AX7H).

⁽²⁾ Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in t, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630): 43 680

⁽³⁾ Questo quantitativo è imputato al limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Færøer. Può essere pescato solo nella zona VIa a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone IIa e IVa a nord di 59° N (zona dell'Unione) (MAC/*24N59).

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone e nei periodi seguenti:

	acque dell'Unione della zona IIa; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona IVa. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio 2015 e dal 1° settembre al 31 dicembre 2015 (MAC/*4 A-EN)	Acque norvegesi della zona IIa (MAC/*2AN-)	Acque delle Isole Færøer (MAC/*FRO2)
Germania	16 154	2 176	2 228
Francia	10 770	1 449	1 485
Irlanda	53 847	7 254	7 426
Paesi Bassi	23 557	3 172	3 249
Regno Unito	148 087	19 952	20 424
Unione	252 415	34 003	34 812

ALLEGATO IV

Specie:	Aringa <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone I e II (HER/1/2-)
Belgio	6 ⁽¹⁾		
Danimarca	6 314 ⁽¹⁾		
Germania	1 105 ⁽¹⁾		
Spagna	21 ⁽¹⁾		
Francia	272 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 634 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	2 259 ⁽¹⁾		
Polonia	319 ⁽¹⁾		
Portogallo	21 ⁽¹⁾		
Finlandia	98 ⁽¹⁾		
Svezia	2 339 ⁽¹⁾		
Regno Unito	4 036 ⁽¹⁾		
Unione	18 424 ⁽¹⁾		
Isole Færøer	9 000 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	non stabilito		TAC analitico

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle isole Færøer

Condizione speciale:

nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati in appresso nelle zone seguenti:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

0

zone II, Vb a nord di 62° N (acque delle isole Færøer) (HER/*2 A 5B-F)

Belgio	3
Danimarca	3 084
Germania	540
Spagna	10
Francia	133
Irlanda	798
Paesi Bassi	1 104
Polonia	156
Portogallo	10
Finlandia	48
Svezia	1 143
Regno Unito	1 971

ALLEGATO V

«ALLEGATO I J

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno <i>Trachurus murphyi</i>	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	7 067,15		
Paesi Bassi	7 660,06		
Lituania	4 917,5		
Polonia	8 455,29		
Unione	28 100		
TAC	Non pertinente		TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96. Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.»

ALLEGATO VI

«ALLEGATO III

NUMERO MASSIMO DI AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DELL'UNIONE OPERANTI NELLE ACQUE DI PAESI TERZI

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Acque norvegesi e zona di pesca intorno a Jan Mayen	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	DK	da fissare	da fissare
			DE	da fissare	
			FR	da fissare	
			IE	da fissare	
			NL	da fissare	
			PL	da fissare	
			SV	da fissare	
			UK	da fissare	
	Specie demersali, a nord di 62° 00' N	80	DE	16	50
			IE	1	
ES			20		
FR			18		
PT			9		
UK			14		
Non assegnate			2		
Sgombro ⁽¹⁾	Non pertinente	Non pertinente		70	
Specie industriali, a sud di 62° 00' N	480	DK	450	150	
		UK	30		
Acque delle Isole Færøer	Tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer	26	BE	0	13
			DE	4	
			FR	4	
			UK	18	
	Pesca diretta del merluzzo bianco e dell'eglefino con una maglia minima di 135 mm, limitata alla zona situata a sud di 62° 28' N e a est di 6° 30' O	8 ⁽²⁾	Non pertinente		4

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Pesca al traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer. Nei periodi dal 1° marzo al 31 maggio e dal 1° ottobre al 31 dicembre, le navi in questione possono operare nella zona compresa tra 61° 20' N e 62° 00' N e tra 12 e 21 miglia dalle linee di base.	70	BE	0	26
			DE	10	
			FR	40	
			UK	20	
	Pesca al traino della molva azzurra con una maglia minima di 100 mm nella zona a sud di 61° 30' N e a ovest di 9° 00' O, nella zona tra 7° 00' O e 9° 00' O a sud di 60° 30' N e nella zona a sud-ovest di una linea situata tra 60° 30' N, 7° 00' O e 60° 00' N, 6° 00' O	70	DE ⁽³⁾	8	20 ⁽⁴⁾
			FR ⁽³⁾	12	
	Pesca al traino diretta al merluzzo carbonaro con una maglia minima di 120 mm e con la possibilità di utilizzare cinte di rinforzo intorno al sacco	70	Non pertinente		22 ⁽⁴⁾
	Pesca del melù. Il numero totale di autorizzazioni di pesca può essere aumentato di 4 unità per formare coppie se le autorità delle isole Færøer stabiliscono norme specifiche d'accesso a una zona denominata "zona di pesca principale del melù"	34	DE	2	20
			DK	5	
			FR	4	
			NL	6	
			UK	7	
			SE	1	
			ES	4	
			IE	4	
			PT	1	
	Pesca con palangari	10	UK	10	6
	Sgombro	12	DK	1	12
			BE	0	
			DE	1	
			FR	1	
			IE	2	
			NL	1	
			SE	1	
			UK	5	

Zona di pesca	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Ripartizione delle autorizzazioni di pesca tra gli Stati membri		Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	DK	5	
			DE	2	
			IE	2	
			FR	1	
			NL	2	
			PL	1	
			SE	3	
			UK	4	

⁽¹⁾ Fatte salve le licenze supplementari concesse alla Svezia dalla Norvegia secondo la prassi abituale.

⁽²⁾ Questi dati sono inclusi nei dati di tutte le attività di pesca con reti da traino effettuate da navi fino a 180 piedi nella zona compresa tra 12 e 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer.

⁽³⁾ Questi dati si riferiscono al numero massimo di navi presenti in qualsiasi momento.

⁽⁴⁾ Questi dati sono inclusi nei dati delle "Attività di pesca con reti da traino al di là delle 21 miglia dalle linee di base delle Isole Færøer".»

ALLEGATO VII

«ALLEGATO IV

ZONA DELLA CONVENZIONE ICCAT ⁽¹⁾

1. Numero massimo di navi dell'Unione (tonniere con lenze a canna e imbarcazioni con lenze trainate) autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Atlantico orientale

Spagna	60
Francia	37
Unione	97

2. Numero massimo di navi dell'Unione per la pesca costiera artigianale autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo

Spagna	151
Francia	94
Italia	30
Cipro	6 ⁽²⁾
Malta	28 ⁽³⁾
Unione	309

3. Numero massimo di navi dell'Unione autorizzate a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nell'Adriatico a fini di allevamento

Croazia	11
Italia	12
Unione	23

4. Numero massimo e capacità totale, espressa in stazza lorda, dei pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, detenere a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Numero di pescherecci ⁽⁴⁾							
	Cipro ⁽⁵⁾	Grecia ⁽⁶⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁷⁾
Pescherecci con reti da circuizione	1	1	11	12	17	6	1
Pescherecci con palan-gari	6 ⁽⁸⁾	0	0	30	8	58	28
Tonniere con lenze a canna	0	0	0	0	8	70	0

Numero di pescherecci (*)							
	Cipro (5)	Grecia (6)	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta (7)
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	29 (9)	1	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0
Altri pescherecci artigianali (10)	0	21	0	0	94	83	0

Tabella B

Capacità totale espressa in stazza lorda							
	Cipro	Croazia	Grecia	Italia	Francia	Spagna	Malta
Pescherecci con reti da circuizione	da fissare						
Pescherecci con palangari	da fissare						
Tonniere con lenze a canna	da fissare						
Pescherecci con lenze a mano	da fissare						
Pescherecci da traino	da fissare						
Altri pescherecci artigianali	da fissare						

5. Numero massimo di tonnare impegnate nella pesca del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo autorizzate da ciascuno Stato membro

	Numero di tonnare (11)
Spagna	5
Italia	6
Portogallo	2

6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso		
	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Spagna	14	11 852
Italia	15	13 000
Grecia	2	2 100

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso

	Numero di allevamenti	Capacità (in t)
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	8	12 300

Tabella B

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in t)

Spagna	5 855
Italia	3 764
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 768

- ⁽¹⁾ Le cifre indicate nelle sezioni 1, 2 e 3 possono diminuire al fine di adempiere agli obblighi internazionali dell'Unione.
- ⁽²⁾ Questo numero può essere aumentato di 10, se Cipro decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 5 della tabella A della sezione 4.
- ⁽³⁾ Questo numero può essere aumentato di 10, se Malta decide di sostituire il peschereccio con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari come indicato nella nota 7 della tabella A della sezione 4.
- ⁽⁴⁾ I numeri riportati nella presente tabella A della sezione 4 possono essere aumentati ulteriormente, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.
- ⁽⁵⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- ⁽⁶⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci per la pesca artigianale o con un peschereccio di piccole dimensioni con reti da circuizione e tre pescherecci per la pesca artigianale.
- ⁽⁷⁾ È possibile sostituire un peschereccio di medie dimensioni con reti da circuizione con al massimo 10 pescherecci con palangari.
- ⁽⁸⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi.
- ⁽⁹⁾ Pescherecci con lenze trainate operanti nell'Atlantico orientale.
- ⁽¹⁰⁾ Navi polivalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).
- ⁽¹¹⁾ Questo numero può essere ulteriormente aumentato, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

ALLEGATO VIII

«ALLEGATO VIII

LIMITAZIONI QUANTITATIVE APPLICABILI ALLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA PER LE NAVI DI PAESI TERZI OPERANTI NELLE ACQUE DELL'UNIONE

Stato di bandiera	Attività di pesca	Numero di autorizzazioni di pesca	Numero massimo di navi presenti nello stesso momento
Norvegia	Aringa, a nord di 62° 00' N	da fissare	da fissare
Isole Færøer	Sgombro, zone VIa (a nord di 56° 30' N), IIa, IVa (a nord di 59° N) Sugarello, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N), VIIe, VIII, VIIIh	14	14
	Aringa, a nord di 62° 00' N	20	
	Aringa, IIIa	4	4
	Pesca industriale di busbana norvegese, zone IV, VIa (a nord di 56° 30' N) (incluse le catture accessorie inevitabili di melù)	14	14
	Molva e brosmio	20	10
	Melù, zone II, IVa, V, VIa (a nord di 56° 30' N), VIb, VII (a ovest di 12° 00' O)	20	20
	Molva azzurra	16	16»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/524 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2015****che rettifica la versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 che stabilisce le modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 14, 32, 48, 49 e l'articolo 51, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La versione in lingua bulgara del regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore. È opportuno sopprimere le parole «sul territorio dell'Unione europea» dagli articoli 2 e 3. È pertanto necessario correggere la versione in lingua bulgara. Le altre versioni linguistiche non sono interessate.
- (2) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la cooperazione amministrativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1**[Riguarda solo la versione bulgara.]**Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

⁽¹⁾ GUL 268 del 12.10.2010, pag. 1.⁽²⁾ GUL 29 dell'1.2.2012, pag. 13.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/525 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione ⁽²⁾ fissa norme relative al livello accresciuto di controlli ufficiali da effettuare sulle importazioni di mangimi e alimenti di origine non animale elencati nel suo allegato I («l'elenco») nei punti di ingresso ai territori di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004.
- (2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 669/2009 dispone che l'elenco debba essere sottoposto a riesame periodico, almeno trimestralmente, prendendo in considerazione almeno le fonti di informazione indicate in tale articolo.
- (3) I recenti, gravi incidenti verificatisi sul mercato degli alimenti, notificati con il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi (RASFF), i risultati degli audit effettuati in paesi terzi dall'Ufficio alimentare e veterinario nonché le relazioni trimestrali sulle partite di mangimi e alimenti di origine non animale presentate dagli Stati membri alla Commissione ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 669/2009 evidenziano la necessità di modificare tale elenco.
- (4) In particolare, per partite di mandorle originarie dell'Australia, di pistacchi originari degli Stati Uniti e di albicocche secche originarie dell'Uzbekistan, le pertinenti fonti di informazione indicano l'emergere di nuovi rischi che richiedono l'introduzione di un livello accresciuto di controlli ufficiali. È pertanto opportuno inserire nell'elenco una serie di voci relative a tali partite.
- (5) È inoltre necessario modificare le note dell'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009, per garantire che i controlli effettuati dagli Stati membri ai sensi di tale regolamento riguardino almeno gli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 ⁽³⁾, i quali possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS e LC-MS. È anche opportuno mantenere le note relative ad alcuni antiparassitari non elencati in tale programma di controllo o che, per essere analizzati, possono richiedere, in uno o più Stati membri, un metodo monoresiduo.
- (6) Per ragioni di coerenza e di chiarezza, è opportuno sostituire l'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 con il testo di cui all'allegato del presente regolamento.
- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 669/2009.
- (8) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GUL 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione del 24 luglio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE (GUL 194 del 25.7.2009, pag. 11).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GUL 70 del 16.3.2005, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 669/2009 è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Mangimi e alimenti di origine non animale soggetti a un livello accresciuto di controlli ufficiali nel punto di entrata designato

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di identità (%)
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Afghanistan (AF)	Ocratossina A	50
— Mandorle, con guscio	— 0802 11		Australia (AU)	Aflatossine	20
— Mandorle, sgusciate (Alimenti)	— 0802 12				
— Arachidi con guscio	— 1202 41 00		Brasile (BR)	Aflatossine	10
— Arachidi sgusciate	— 1202 42 00				
— Burro di arachidi	— 2008 11 10				
— Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98				
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>)	— ex 0708 20 00 ex 0710 22 00	10 10	Cambogia (KH)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽³⁾	50
— Melanzane (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72			
Sedano da taglio (<i>Apium graveolens</i>) (Alimenti — erbe fresche o refrigerate)	ex 0709 40 00	20	Cambogia (KH)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽⁴⁾	50
<i>Brassica oleracea</i> (altri prodotti commestibili del genere <i>Brassica</i> , "broccoli cinesi") ⁽⁵⁾ (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0704 90 90	40	Cina (CN)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾	50
Tè, anche aromatizzato (Alimenti)	0902		Cina (CN)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	10
— Melanzane	— 0709 30 00; ex 0710 80 95	72	Repubblica dominicana (DO)	Residui di anti-parassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	10
— Melone amaro (<i>Momordica charantia</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrigerate o congelate)	— ex 0709 99 90 ex 0710 80 95	70 70			

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di iden- tità (%)
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) — Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)	— ex 0708 20 00; ex 0710 22 00 — 0709 60 10; ex 0709 60 99 — 0710 80 51; ex 0710 80 59	10 10 20 20	Repubblica do- minicana (DO)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽⁷⁾	20
Fragole fresche (Alimenti)	0810 10 00		Egitto (EG)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽⁸⁾	10
Peperoni (dolci e altri) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi, refrigerati o congelati)	0709 60 10 ex 0709 60 99 0710 80 51; ex 0710 80 59	20 20	Egitto (EG)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	10
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	India (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	50
Semi di sesamo (Alimenti — freschi o refrigerati)	1207 40 90		India (IN)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	20
— <i>Capsicum annuum</i> , interi — <i>Capsicum annuum</i> , tritati o polveriz- zati — Altri frutti essiccati del genere <i>Capsicum</i> , interi, diversi dai pepe- roni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) — Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0904 21 10 — ex 0904 22 00 — 0904 21 90 — 0908 11 00; 0908 12 00	10	India (IN)	Aflatossine	20
Enzimi; enzimi preparati (Mangimi e alimenti)	3507		India (IN)	Cloramfenicolo	50
— Noci moscate (<i>Myristica fragrans</i>) (Alimenti — spezie essiccate)	— 0908 11 00; 0908 12 00		Indonesia (ID)	Aflatossine	20
— Piselli non sgranati — Fagioli non sgranati (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0708 10 00 — ex 0708 20 00	40 40	Kenya (KE)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹¹⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di iden- tità (%)
Menta (Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)	ex 1211 90 86 ex 2008 99 99	30 70	Marocco (MA)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹²⁾	10
Fagioli secchi (Alimenti)	0713 39 00		Nigeria (GN)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾	50
Uve da tavola (Alimenti — freschi)	0806 10 10		Perù (PE)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹³⁾	10
Semi di cocomero (<i>Egusi, Citrullus lana- tus</i>) e prodotti derivati (Alimenti)	ex 1207 70 00 ex 1106 30 90 ex 2008 99 99	10 30 50	Sierra Leone (SL)	Aflatossine	50
— Arachidi con guscio — Arachidi sgusciate — Burro di arachidi — Arachidi altrimenti preparate o conservate (Mangimi e alimenti)	— 1202 41 00 — 1202 42 00 — 2008 11 10 — 2008 11 91; 2008 11 96; 2008 11 98		Sudan (SD)	Aflatossine	50
Peperoni (diversi dai peperoni dolci) (<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	ex 0709 60 99	20	Thailandia (TH)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁴⁾	10
Foglie di betel (<i>Piper betle</i> L.) (Alimenti)	ex 1404 90 00	10	Thailandia (TH)	Salmonella ⁽¹⁰⁾	50
— Fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i> spp. <i>sesquipedalis</i>) — Melanzane (Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)	— ex 0708 20 00 ex 0710 22 00 — 0709 30 00; ex 0710 80 95	10 10 72	Thailandia (TH)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁵⁾	20
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Turchia (TR)	Solfiti ⁽¹⁶⁾	10
— Peperoni dolci (<i>Capsicum annuum</i>) (Alimenti — verdure fresche, refrige- rate o congelate)	— 0709 60 10; 0710 80 51		Turchia (TR)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁷⁾	10

Mangimi e alimenti (uso previsto)	Codice NC ⁽¹⁾	Suddivisione TARIC	Paese di origine	Rischio	Frequenza dei controlli fisici e dei controlli di iden- tità (%)
Foglie di vite (Alimenti)	ex 2008 99 99	11; 19	Turchia (TR)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁸⁾	20
— Pistacchi con guscio — Pistacchi sgusciati (Alimenti)	— 0802 51 00 — 0802 52 00		Stati Uniti US	Aflatossine	20
— Albicocche secche — Albicocche, altrimenti preparate o conservate (Alimenti)	— 0813 10 00 — 2008 50 61		Uzbekistan (UZ)	Solfiti ⁽¹⁶⁾	50
Uve secche (Alimenti)	0806 20		Uzbekistan (UZ)	Ocratossina A	50
— Foglie di coriandolo — Basilico — Menta — Prezzemolo (Alimenti — erbe fresche o refrige- rate)	— ex 0709 99 90 — ex 1211 90 86 ex 2008 99 99 — ex 1211 90 86; ex 2008 99 99 — ex 0709 99 90	72 20 75 30 70 40	Vietnam (VN)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁹⁾	20
— Pitahaya (frutto del drago) — Okra — Peperoni (diversi dai peperoni dolci)(<i>Capsicum</i> spp.) (Alimenti — freschi o refrigerati)	— ex 0810 90 20 — ex 0709 99 90 — ex 0709 60 99	10 20 20	Vietnam (VN)	Residui di anti- parassitari ⁽²⁾ ⁽¹⁹⁾	20

⁽¹⁾ Qualora solo determinati prodotti rientranti in un dato codice NC debbano essere sottoposti a controlli e non sia contemplata alcuna particolare suddivisione all'interno di tale codice, il codice NC è contrassegnato con "ex".

⁽²⁾ Residui almeno degli antiparassitari elencati nel programma di controllo adottato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1) che possono essere analizzati con metodi multiresiduo basati su GC-MS ed LC-MS (antiparassitari da monitorare solo nei/sui prodotti di origine vegetale).

⁽³⁾ Residui di clorbufam.

⁽⁴⁾ Residui di fentoato.

⁽⁵⁾ Specie di *Brassica oleracea* L. convar. *Botrytis* (L) Alef var. *Italica* Plenck, cultivar *albolabra*. Conosciute anche come "Kai Lan", "Gai Lan", "Gailan", "Kailan", "Chinese bare Jielan".

⁽⁶⁾ Residui di trifluralin.

⁽⁷⁾ Residui di acefato, aldicarb (somma di aldicarb e del relativo solfossido e solfone, espressi in aldicarb), amitraz (amitraz e i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressi in amitraz), diafentiuron, dicofol (somma degli isomeri p, p' e o, p'), ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb).

⁽⁸⁾ Residui di esaflumuron, metiocarb (somma del metiocarb e del metiocarb solfossido e solfone, espressi in metiocarb), fentoato, tiofanato-metile.

⁽⁹⁾ Residui di dicofol (somma degli isomeri p, p' e o,p'), dinotefuran, folpet, procloraz (somma di procloraz e dei relativi metaboliti contenenti la frazione 2,4,6-triclorofenolo, espressi in procloraz), tiofanato-metile e triforina.

⁽¹⁰⁾ Metodo di riferimento EN/ISO 6579 o un metodo convalidato in base al metodo di riferimento, come previsto all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

-
- (¹¹) Residui di acefato e di diafentiuron.
- (¹²) Residui di flubendiammide.
- (¹³) Residui di etefon.
- (¹⁴) Residui di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato, protiofos e triforine.
- (¹⁵) Residui di acefato, dicrotofos, protiofos, quinalfos e triforine.
- (¹⁶) Metodi di riferimento EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 o ISO 5522:1981.
- (¹⁷) Residui di diafentiuron e di formetanato: somma di formetanato e relativi sali, espressa in cloridrato di formetanato e di metiltiofanato.
- (¹⁸) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram) e metrafenone.
- (¹⁹) Residui di ditiocarbammati (ditiocarbammati espressi in CS₂, comprendenti maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram e ziram), fentoato e quinalfos.»
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/526 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2015****che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame in relazione ad ulteriori focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in tale paese****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo comma, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ definisce le condizioni di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti»). Tale regolamento dispone che i prodotti in questione possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti che figurano nelle colonne 1 e 3 della tabella di cui alla parte 1 dell'allegato I.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, un suo territorio, una sua zona o un suo compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Gli Stati Uniti figurano nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 in quanto paese terzo dal quale sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione dei prodotti contemplati da tale regolamento, provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di focolai di HPAI. Tale regionalizzazione è stata riconosciuta dal regolamento (CE) n. 798/2008, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 ⁽⁴⁾ e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 ⁽⁵⁾, in seguito alla comparsa di focolai di HPAI negli Stati della California, dell'Idaho, dell'Oregon e di Washington.
- (4) Un accordo tra l'Unione e gli Stati Uniti ⁽⁶⁾ prevede un rapido riconoscimento reciproco delle misure di regionalizzazione in caso di comparsa di focolai di una malattia nell'Unione o negli Stati Uniti («l'accordo»).
- (5) Nel febbraio e nel marzo 2015 gli Stati Uniti hanno confermato ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5 in allevamenti di pollame negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington. Le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno immediatamente sospeso il rilascio di certificati veterinari per le partite di prodotti provenienti dagli Stati interessati e destinati all'esportazione nell'Unione europea. Gli Stati Uniti hanno inoltre attuato una politica di abbattimento totale per lottare contro l'HPAI e limitarne la diffusione.

⁽¹⁾ GUL 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GUL 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/243 della Commissione, del 13 febbraio 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità (GUL 41 del 17.2.2015, pag. 5).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/342 della Commissione, del 2 marzo 2015, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame, in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità a seguito della comparsa di focolai negli Stati dell'Idaho e della California (GUL 60 del 4.3.2015, pag. 31).

⁽⁶⁾ Accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America in merito alle misure sanitarie di protezione della sanità pubblica ed animale applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti di origine animale, approvato a nome della Comunità europea con la decisione 98/258/CE del Consiglio (GUL 118 del 21.4.1998, pag. 1).

- (6) In seguito alla comparsa di tali focolai negli Stati della California, dell'Oregon, del Minnesota e di Washington, gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nel proprio territorio e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI. Dette informazioni sono state esaminate dalla Commissione. Sulla scorta di tale valutazione, degli impegni stabiliti nell'accordo e delle garanzie fornite dagli Stati Uniti è opportuno modificare il divieto di introduzione nell'Unione di alcuni prodotti al fine di coprire l'intero Stato del Minnesota e quelle parti degli Stati della California, dell'Oregon e di Washington che le autorità veterinarie degli Stati Uniti hanno sottoposto a restrizioni a causa degli attuali focolai.
- (7) Gli Stati Uniti hanno inoltre riferito di aver completato le misure di pulizia e disinfezione in seguito alle operazioni di abbattimento nelle aziende in cui sono stati rilevati focolai nel periodo compreso tra metà dicembre 2014 e metà gennaio 2015. È opportuno indicare le date in cui tali parti del territorio sottoposte a restrizioni veterinarie in relazione a tali focolai possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e le importazioni nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da tali zone dovrebbero essere nuovamente autorizzate.
- (8) La voce relativa agli Stati Uniti nell'elenco dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 andrebbe quindi modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 la voce relativa agli Stati Uniti è sostituita dalla seguente:

Codice ISO e nome del paese terzo o suo territorio	Codice del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Descrizione del paese terzo, suo territorio, zona o compartimento	Certificato veterinario		Condizioni specifiche	Condizioni specifiche		Qualifica relativa alla sorveglianza dell'influenza aviaria	Qualifica relativa alla vaccinazione contro l'influenza aviaria	Qualifica relativa alla lotta contro la salmonella ⁽²⁾
			Modelli	Garanzie complementari		Data di chiusura ⁽¹⁾	Data di apertura ⁽²⁾			
1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
«US — Stati Uniti	US-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							S4
	US-1	Superficie degli Stati Uniti, escluso il territorio US-2	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA		N				A	S3, ST1»
			WGM	VIII						
			POU, RAT		N					
	US-2	Superficie degli Stati Uniti corrispondente a:								
	US-2.1	Stato di Washington: Benton County Franklin County	WGM	VIII	P2	19.12.2014	7.4.2015			
			POU, RAT		N P2					
	US-2.2	Stato di Washington: Clallam County	WGM	VIII	P2	19.12.2014	11.5.2015			
			POU, RAT		N P2					

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.3	Stato di Washington:	WGM	VIII	P2	29.1.2015				
		Okanogan County ⁽¹⁾ : a. Nord: inizio all'intersezione tra la US 97 WA 20 e S. Janis Road, girare a destra su S. Janis Road. Girare a sinistra su McLaughlin Canyon Road, poi a destra su Hardy Road, poi a sinistra su Chewilken Valley Road. b. Est: da Chewilken Valley Road girare a destra su JH Green Road, quindi a sinistra su Hosheit Road, poi a sinistra su Tedrow Trail Road, poi ancora a sinistra su Brown Pass Road fino alla linea di confine di Colville Tribe. Proseguire verso ovest lungo la linea di confine di Colville Tribe e poi verso sud fino ad attraversare la US 97 WA 20. c. Sud: girare a destra sulla US 97 WA 20, poi a sinistra su Cherokee Road, quindi a destra su Robinson Canyon Road. Girare a sinistra su Bide A Wee Road, quindi a sinistra su Duck Lake Road, poi a destra su Soren Peterson Road, quindi a sinistra su Johnson Creek Road, poi a destra su George Road. Girare a sinistra su Wetherstone Road, poi a destra su Eplay Road. d. Ovest: da Eplay Road girare a destra su Conconully Road/ 6th Avenue N., quindi a sinistra su Green Lake Road, poi a destra su Salmon Creek Road, ancora a destra su Happy Hill Road, quindi a sinistra su Conconully Road (che si trasforma in Main Street). Girare a destra su Broadway, quindi a sinistra su C Street, poi a destra su Lake Street E, di nuovo a destra su Sinlahekin Road, ancora a destra su S. Fish Lake Road, poi a destra su Fish Lake Road. Girare a sinistra su N. Pine Creek Road, poi a destra su Henry Road (si trasforma in N. Pine Creek Road), quindi a destra su Indian Springs Road, poi ancora a destra su Hwy 7 per finire sulla US 97 WA 20.	POU, RAT		N P2					
	US-2.4	Stato di Washington:	WGM	VIII	P2	3.2.2015				
		Okanogan County ⁽²⁾ : a. Nord: inizio all'intersezione tra la US Hwy 97 e la frontiera con il Canada, proseguire verso est lungo la frontiera con il Canada, poi girare a destra su 9 Mile Road (County Hwy 4777).	POU, RAT		N P2					

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		<p>b. Est: da 9 Mile Road girare a destra su Old Hwy 4777, che gira verso sud su Molson Road. Girare a destra su Chesaw Road, poi a sinistra su Forest Service 3525, quindi a sinistra su Forest Development Road 350, che diventa Forest Development Road 3625. Da qui dirigersi verso ovest e girare a sinistra su Forest Service 3525, poi a destra su Rone Road, di nuovo a destra su Box Spring Road, poi a sinistra su Mosquito Creek Road, quindi a destra su Swanson Mill Road.</p> <p>c. Sud: da Swanson Mill Road, girare a sinistra su O'Neil Road, poi immettersi sulla 97N verso sud. Girare a destra su Ellis Forde Bridge Road, poi a sinistra su Janis Oroville (SR 7), quindi a destra su Loomis Oroville Road, poi di nuovo a destra su Wannact Lake Road, quindi a sinistra su Ellemeham Mountain Road, poi a sinistra su Earth Dam Road, poi a sinistra su una strada senza nome, quindi a destra su una strada senza nome, ancora a destra su un'altra strada senza nome, poi a sinistra su una strada senza nome e ancora a sinistra su un'altra strada senza nome.</p> <p>d. Ovest: dalla strada senza nome, girare a destra su Loomis Oroville Road, quindi a sinistra su Smilkameen Road fino alla frontiera con il Canada.</p>								
US-2.5	Stato dell'Oregon: Douglas County	WGM	VIII	P2	19.12.2014	23.3.2015				
		POU, RAT		N P2						
US-2.6	Stato dell'Oregon: Deschutes County	WG	VIII	P2	14.2.2015					
		POU, RAT		N P2						
US-2.7	Stato dell'Oregon: Malheur County	WGM	VIII	P2	20.1.2015	11.5.2015				
		POU, RAT		N P2						
	Stato dell'Idaho: Canyon County Payette County	WGM	VIII	P2						
		POU, RAT		N P2						

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
	US-2.8.	Stato della California: Stanislaus County/Tuolumne County: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario: a. Nord — 2,5 miglia a est dell'intersezione tra la State Hwy. 108 e Williams Road. b. Nord-est — 1,4 miglia a sud-est dell'intersezione tra Rock River Dr. e Tulloch Road. c. Est — 2 miglia a nord-ovest dell'intersezione tra Milpitas Road and Las Cruces Road. d. Sud-est — 1,58 miglia a est dell'estremità settentrionale di Rushing Road. e. Sud — 0,70 miglia a sud dell'intersezione tra State Highway 132 e Crabtree Road. f. Sud-ovest — 0,8 miglia a sud-est dell'intersezione tra Hazel Dean Road e Loneoak Road. g. Ovest — 2,5 miglia a sud-ovest dell'intersezione tra Warnerville Road e Tim Bell Road. h. Nord-ovest — 1 miglio a sud-est dell'intersezione tra la CA-120 e Tim Bell Road.	WGM	VIII	P2	23.1.2015				
			POU, RAT		N P2					
	US-2.9	Stato della California: Kings County: una zona di un raggio di 10 km che parte dal punto N sul confine circolare della zona di controllo e si estende in senso orario: a. Nord — 0,58 miglia a nord di Kansas Avenue NE — 0,83 miglia a est della CA-43 b. Est — 0,04 miglia a est della 5th Avenue c. Sud-est — 0,1 miglia a est dell'intersezione tra Paris Avenue e 7th Avenue d. Sud — 1,23 miglia a nord di Redding Avenue	WGM	VIII	P2	12.2.2015				
			POU, RAT		N P2					

1	2	3	4	5	6	6 A	6B	7	8	9
		e. Sud-ovest — 0,6 miglia a ovest dell'intersezione tra Paris Avenue e 15th Avenue f. Ovest — 1,21 miglia a est della 19th Avenue g. Nord-ovest — 0,3 miglia a nord dell'intersezione tra Laurel Avenue e 16th Avenue								
	US-2.10	Stato del Minnesota	WGM	VIII	P2	5.3.2015				
			POU, RAT		N P2					

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/527 DELLA COMMISSIONE**del 27 marzo 2015****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Jerzy PLEWA

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale⁽¹⁾ GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ GUL 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice dei paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	100,4
	TR	119,5
	ZZ	110,0
0707 00 05	MA	170,1
	TR	162,2
	ZZ	166,2
0709 93 10	MA	127,5
	TR	171,3
	ZZ	149,4
0805 10 20	EG	44,5
	IL	72,0
	MA	55,7
	TN	55,6
	TR	68,6
	ZZ	59,3
	ZZ	59,3
0805 50 10	BO	92,8
	TR	45,8
	ZZ	69,3
0808 10 80	AR	94,0
	BR	72,6
	CL	111,8
	CN	105,5
	MK	25,7
	US	212,5
	ZA	188,2
	ZZ	115,8
	ZZ	115,8
	ZZ	115,8
0808 30 90	AR	109,7
	CL	122,0
	CN	71,3
	ZA	123,9
	ZZ	106,7
	ZZ	106,7

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

DECISIONI

DECISIONE (PESC) 2015/528 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 2015

relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) e che abroga la decisione 2011/871/PESC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2, e l'articolo 41, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha convenuto in particolare che «entro il 2003 gli Stati membri devono essere in grado, grazie a una cooperazione volontaria alle operazioni dirette dall'Unione, di schierare nell'arco di sessanta giorni e mantenere per almeno un anno forze militari fino a 50 000-60 000 uomini capaci di svolgere l'insieme dei compiti di Petersberg».
- (2) Il 17 giugno 2002 il Consiglio ha approvato le modalità del finanziamento di operazioni di gestione delle crisi, condotte dall'Unione, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (3) Nelle conclusioni del 14 maggio 2003 il Consiglio ha confermato la necessità di una capacità di reazione rapida, in particolare per le missioni umanitarie e di soccorso.
- (4) Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha salutato con favore le conclusioni del Consiglio del 19 maggio 2003 che, in particolare, confermavano la necessità di una capacità di reazione militare rapida dell'Unione.
- (5) Il 22 settembre 2003 il Consiglio ha deciso che l'Unione dovrebbe acquisire la capacità di gestire in modo flessibile il finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari di qualsiasi dimensione, complessità o urgenza in particolare creando, entro il 1° marzo 2004, un meccanismo di finanziamento permanente, cui imputare il finanziamento dei costi comuni delle future operazioni militari dell'Unione.
- (6) Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC ⁽¹⁾ relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Tale decisione è stata in seguito modificata e sostituita più volte, da ultimo dalla decisione 2011/871/PESC ⁽²⁾.
- (7) L'Unione è capace di condurre operazioni di reazione militare rapida secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE. L'Unione è capace di schierare gruppi tattici secondo il concetto definito dal Comitato militare dell'UE.
- (8) Il sistema di prefinanziamento è riservato innanzi tutto alle operazioni di reazione rapida.
- (9) Le esercitazioni a livello politico e strategico-militare delle strutture e procedure di comando e controllo nell'ambito di operazioni militari dell'Unione, attraverso esercitazioni dei comandi dell'Unione approvate dal comitato politico e di sicurezza (CPS), contribuiscono a migliorare la prontezza operativa generale dell'Unione.
- (10) Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi l'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE).

⁽¹⁾ Decisione 2004/197/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68).

⁽²⁾ Decisione 2011/871/PESC del Consiglio, del 19 dicembre 2011, relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena) (GU L 343 del 23.12.2011, pag. 35).

- (11) L'articolo 41, paragrafo 2, secondo comma, TUE prevede che gli Stati membri i cui rappresentanti in sede di Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al finanziamento dell'operazione in questione che ha implicazioni nel settore militare o della difesa.
- (12) A norma dell'articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa alla presente decisione e non partecipa pertanto al finanziamento del meccanismo.
- (13) È opportuno adottare disposizioni per assicurare che Athena tuteli le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
- (14) A norma dell'articolo 43 della decisione 2011/871/PESC, il Consiglio ha riveduto tale decisione e ha convenuto di apportarvi delle modifiche.
- (15) A fini di chiarezza è opportuno abrogare la decisione 2011/871/PESC e sostituirla con una nuova decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «Stati membri partecipanti», gli Stati membri dell'Unione, eccetto la Danimarca;
- b) «Stato contributore», uno Stato membro che contribuisce al finanziamento dell'operazione militare in questione, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, TUE, e gli Stati terzi che contribuiscono al finanziamento dei costi comuni di tale operazione in virtù di accordi conclusi tra di essi e l'Unione;
- c) «operazioni», operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;
- d) «azioni di sostegno militare», operazioni dell'Unione, o parte di essa, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione;
- e) «giorno», giorno di calendario e non giorno lavorativo, salvo se altrimenti indicato.

CAPO 1

MECCANISMO

Articolo 2

Istituzione del meccanismo

1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.
2. Il meccanismo è denominato Athena.
3. Athena opera per conto degli Stati membri partecipanti o, in funzione delle specifiche operazioni, degli Stati contributori.

Articolo 3

Capacità giuridica

Ai fini della gestione amministrativa del finanziamento delle operazioni dell'Unione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, Athena dispone della capacità giuridica necessaria in particolare per detenere conti bancari, acquistare, detenere o alienare beni, concludere contratti e accordi amministrativi e stare in giudizio. Athena non ha scopo di lucro.

*Articolo 4***Coordinamento con terzi**

Nella misura necessaria all'assolvimento delle sue funzioni e nel rispetto degli obiettivi e delle politiche dell'Unione, Athena coordina le sue attività con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione e le organizzazioni internazionali.

CAPO 2

STRUTTURA ORGANIZZATIVA*Articolo 5***Organi di gestione e personale**

1. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale:
 - a) dall'amministratore;
 - b) dal comandante di ciascuna operazione, per quanto concerne l'operazione affidatagli («comandante dell'operazione»);
 - c) dal contabile.
2. Athena utilizza per quanto possibile le strutture amministrative esistenti dell'Unione. Athena fa ricorso al personale messo a disposizione, ove necessario, dalle istituzioni dell'Unione o distaccato dagli Stati membri.
3. Il segretario generale del Consiglio può affiancare all'amministratore e al contabile il personale necessario all'esercizio delle loro funzioni, eventualmente su proposta di uno Stato membro partecipante.
4. Gli organi e il personale di Athena sono mobilitati in funzione delle esigenze operative.

*Articolo 6***Comitato speciale**

1. È istituito un comitato speciale composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro partecipante.

I rappresentanti del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e della Commissione sono invitati a partecipare alle riunioni del comitato speciale senza prendere parte alle sue votazioni.

2. Athena è gestito sotto l'autorità del comitato speciale.
3. Quando il comitato speciale delibera in merito al finanziamento dei costi comuni di una determinata operazione:
 - a) il comitato speciale è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro contributore;
 - b) i rappresentanti degli Stati terzi contributori partecipano ai lavori del comitato speciale. Essi non partecipano né assistono alle sue votazioni;
 - c) il comandante dell'operazione o il suo rappresentante partecipa ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.
4. La presidenza del Consiglio convoca e presiede le riunioni del comitato speciale. Le funzioni di segreteria del comitato sono svolte dall'amministratore. Quest'ultimo elabora il verbale sull'esito delle discussioni del comitato. Non partecipa alle votazioni di quest'ultimo.
5. Il contabile partecipa quando necessario ai lavori del comitato speciale senza partecipare alle sue votazioni.

6. Su richiesta di uno Stato membro partecipante, dell'amministratore o del comandante dell'operazione, la presidenza convoca il comitato speciale entro al massimo 15 giorni.
7. L'amministratore informa adeguatamente il comitato speciale di ogni richiesta di indennizzo o contestazione relativa ad Athena.
8. Il comitato speciale delibera all'unanimità dei suoi membri tenuto conto della composizione di cui ai paragrafi 1 e 3. Le sue deliberazioni sono vincolanti.
9. Il comitato speciale approva tutti i bilanci, tenuto conto dei pertinenti importi di riferimento, e, in generale, esercita le competenze a norma della presente decisione.
10. Il comitato speciale è informato dall'amministratore, dal comandante dell'operazione e dal contabile a norma della presente decisione.
11. Il testo degli atti approvati dal comitato speciale a norma della presente decisione è firmato, al momento della loro approvazione, anche dal presidente del comitato speciale in carica e dall'amministratore.

Articolo 7

Amministratore

1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.
2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.
3. L'amministratore:
 - a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese», relativa a un'operazione, è stabilita su proposta del comandante dell'operazione;
 - b) sottoscrive i bilanci previa approvazione del comitato speciale;
 - c) assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell'operazione;
 - d) per quanto concerne le entrate, attua le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell'Unione;
 - e) apre uno o più conti bancari a nome di Athena.
4. L'amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull'attuazione delle decisioni del comitato speciale.
5. L'amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale.
6. L'amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell'Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni.
7. L'amministratore risponde al comitato speciale.

Articolo 8

Comandante dell'operazione

1. Il comandante dell'operazione esercita a nome di Athena le sue attribuzioni relative al finanziamento dei costi comuni dell'operazione affidatagli.

2. Per l'operazione affidatagli il comandante dell'operazione:
 - a) fa pervenire all'amministratore le sue proposte per la parte «spese — costi comuni operativi» dei progetti di bilancio;
 - b) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi ai costi comuni operativi nonché alle spese di cui all'articolo 28; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione degli stanziamenti, anche per i prefinanziamenti; può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di Athena; apre un conto bancario a nome di Athena per l'operazione affidatagli;
 - c) esegue, in qualità di ordinatore, gli stanziamenti relativi alle spese di cui all'articolo 30; esercita l'autorità sulle persone partecipanti all'esecuzione di detti stanziamenti, sulla base delle pertinenti disposizioni amministrative ad hoc con terzi. Può aggiudicare appalti e stipulare contratti a nome di terzi; apre un conto bancario per il contributo di ogni terzo.
3. Il comandante dell'operazione è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da Athena per l'operazione affidatagli. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.
4. Salvo casi debitamente giustificati approvati dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, il comandante dell'operazione usa il sistema contabile e di gestione degli attivi di cui dispone Athena. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale qualora ritenga che sussista un simile caso.

Articolo 9

Contabile

1. Il segretario generale del Consiglio nomina il contabile e almeno un contabile aggiunto per un periodo di tre anni.
2. L'amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di Athena.
3. Il contabile è incaricato di quanto segue:
 - a) della corretta esecuzione dei pagamenti, dell'incasso delle entrate e del recupero dei crediti accertati;
 - b) della preparazione annuale dello stato finanziario di Athena e, al termine di ogni operazione, dei conti dell'operazione;
 - c) prestare assistenza all'amministratore quando presenta i conti annuali o i conti di un'operazione al comitato speciale per approvazione;
 - d) di tenere la contabilità di Athena;
 - e) di definire le norme e i metodi contabili nonché il piano contabile;
 - f) di definire e convalidare i sistemi contabili per le entrate e, se necessario, convalidare i sistemi stabiliti dall'ordinatore e destinati a fornire o giustificare informazioni contabili;
 - g) di conservare i documenti giustificativi;
 - h) di provvedere, congiuntamente con l'amministratore, alla gestione della tesoreria.
4. L'amministratore e il comandante dell'operazione forniscono al contabile tutte le informazioni necessarie all'elaborazione dei conti che restituiscono un quadro fedele degli attivi di Athena e dell'esecuzione del bilancio amministrato da Athena. Essi ne garantiscono l'affidabilità.
5. Il contabile risponde al comitato speciale.

*Articolo 10***Disposizioni generali applicabili all'amministratore, al contabile e al personale di Athena**

1. Le funzioni di amministratore o di amministratore aggiunto, da un lato, e di contabile o di contabile aggiunto, dall'altro, non sono compatibili tra di loro.
2. L'amministratore aggiunto agisce sotto l'autorità dell'amministratore. Il contabile aggiunto agisce sotto l'autorità del contabile.
3. L'amministratore aggiunto sostituisce l'amministratore quando quest'ultimo è assente. Il contabile aggiunto sostituisce il contabile quando quest'ultimo è assente.
4. I funzionari e altri agenti dell'Unione, nell'esercizio delle loro funzioni a nome di Athena, rimangono soggetti e alle norme e ai regolamenti loro applicabili.
5. Il personale messo a disposizione di Athena dagli Stati membri è soggetto alle stesse regole stabilite nella decisione del Consiglio relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e alle disposizioni concordate tra la propria amministrazione nazionale e l'istituzione dell'Unione o Athena.
6. Il personale di Athena deve aver ricevuto, prima della sua nomina, l'autorizzazione ad accedere alle informazioni classificate almeno al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio, o un'autorizzazione equivalente da parte di uno Stato membro.
7. L'amministratore può negoziare e concludere con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione accordi per designare in anticipo il personale che potrebbe, se necessario, essere messo immediatamente a disposizione di Athena.

CAPO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE E CONTRATTI QUADRO*Articolo 11***Disposizioni amministrative e contratti quadro**

1. Possono essere negoziate disposizioni amministrative con gli Stati membri, le istituzioni e gli organi dell'Unione, Stati terzi e organizzazioni internazionali per facilitare l'approvvigionamento e/o gli aspetti finanziari del reciproco sostegno nell'ambito di operazioni in funzione del migliore rapporto costo-efficacia.
2. Tali disposizioni sono:
 - a) sottoposte a consultazione del comitato speciale se sono concluse con Stati membri, istituzioni o organi dell'Unione;
 - b) sottoposte per approvazione al comitato speciale se sono concluse con Stati terzi e organizzazioni internazionali.
3. Tali disposizioni sono firmate dall'amministratore o, se del caso, dal rispettivo comandante dell'operazione, che agisce in nome di Athena, e dalle autorità amministrative competenti delle altre parti di cui al paragrafo 1.
4. I contratti quadro possono essere conclusi per facilitare l'approvvigionamento in funzione del migliore rapporto costo-efficacia. Tali contratti sono sottoposti per approvazione al comitato speciale prima di essere firmati dall'amministratore e sono messi a disposizione di Stati membri e comandanti dell'operazione qualora questi intendano ricorrervi. La presente disposizione non imporrà agli Stati membri l'obbligo di avvalersi di beni o servizi o di acquisirli in base a un contratto quadro.

*Articolo 12***Disposizioni amministrative permanenti e ad hoc relative alle modalità per il versamento dei contributi di Stati terzi**

1. Nell'ambito degli accordi conclusi tra l'Unione e gli Stati terzi designati dal Consiglio quali potenziali contributori alle operazioni dell'Unione o quali contributori a una specifica operazione dell'Unione, l'amministratore negozia con tali Stati terzi disposizioni amministrative, permanenti o ad hoc. Tali disposizioni sono concluse in forma di scambio di lettere tra Athena e i servizi amministrativi competenti degli Stati terzi interessati e definiscono le modalità necessarie ad agevolare il versamento rapido dei contributi.
2. In attesa della conclusione degli accordi di cui al paragrafo 1, l'amministratore può adottare le misure necessarie per agevolare i versamenti da parte degli Stati terzi contributori.
3. L'amministratore informa in anticipo il comitato speciale delle disposizioni previste di cui al paragrafo 1 prima di firmarle a nome di Athena.
4. Quando l'Unione avvia un'operazione militare, l'amministratore attua, per l'ammontare dei contributi decisi dal Consiglio, le disposizioni con gli Stati terzi contributori a questa operazione.

CAPO 4

CONTI BANCARI*Articolo 13***Apertura e destinazione**

1. I conti bancari sono aperti presso un ente creditizio di prim'ordine con sede in uno Stato membro e sono correnti o a breve termine in euro. In casi debitamente giustificati, e previa approvazione dell'amministratore, i conti possono essere aperti presso enti creditizi con sede al di fuori degli Stati membri.
2. In casi debitamente giustificati i conti possono essere aperti in monete diverse dall'euro.
3. I contributi degli Stati contributori sono versati su tali conti bancari. Essi sono destinati a mettere a disposizione del comandante dell'operazione gli anticipi necessari all'esecuzione delle spese relative ai costi comuni di un'operazione militare.
4. I contributi ai sensi degli articoli 28 e 30 sono versati su conti bancari separati. Sono destinati all'esecuzione delle spese la cui amministrazione è stata affidata ad Athena, come specificato nei rispettivi articoli.

*Articolo 14***Gestione dei fondi**

1. I pagamenti effettuati a partire dal conto di Athena richiedono la firma congiunta dell'amministratore o di un amministratore aggiunto, da un lato, e del contabile o di un contabile aggiunto, dall'altro.
2. Gli scoperti di conto non sono consentiti.

CAPO 5

COSTI COMUNI*Articolo 15***Definizione dei costi comuni e periodi di eleggibilità**

1. Sono a carico di Athena i costi comuni elencati nell'allegato I indipendentemente dal momento in cui sono insorti. Quando sono inseriti in un articolo del bilancio relativo all'operazione a cui sono principalmente connessi, sono considerati costi operativi dell'operazione. Diversamente, sono considerati costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.

2. Sono a carico di Athena inoltre i costi comuni operativi elencati nell'allegato II per il periodo che va dall'approvazione del concetto di gestione della crisi per l'operazione fino alla nomina del comandante dell'operazione. In particolari circostanze, previa consultazione del CPS, il comitato speciale può modificare il periodo durante il quale tali costi sono a carico di Athena.

3. Durante la fase attiva di un'operazione, che si estende dalla data di nomina del comandante dell'operazione alla data in cui il comando operativo cessa la sua attività, sono a carico di Athena come costi comuni operativi:

- a) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte A;
- b) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte B, quando il Consiglio decide in tal senso;
- c) i costi comuni elencati nell'allegato III, parte C, quando richiesto dal comandante dell'operazione e se approvato dal comitato speciale.

4. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di Athena come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.

5. Fanno altresì parte dei costi comuni operativi di un'operazione le spese necessarie per procedere alla liquidazione della stessa, come elencati nell'allegato IV.

Un'operazione è oggetto di liquidazione quando i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa sono stati assegnati a una destinazione finale ed è stata approvata la contabilità dell'operazione.

6. Le spese destinate a coprire costi che in ogni caso sarebbero stati presi a carico da uno o più Stati contributori, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale, indipendentemente dall'organizzazione di un'operazione, non sono ammissibili come costi comuni.

7. Il comitato speciale può decidere, in singoli casi e in particolari circostanze, che taluni costi incrementali diversi da quelli elencati nell'allegato III, parte B, siano considerati come costi comuni per una determinata operazione durante la sua fase attiva.

8. Se l'unanimità non può essere raggiunta in sede di comitato speciale, quest'ultimo può, su iniziativa della presidenza, sottoporre la questione al Consiglio.

Articolo 16

Esercitazioni

1. I costi comuni delle esercitazioni dell'Unione sono finanziati mediante Athena, secondo le regole e le procedure analoghe a quelle relative alle operazioni cui contribuiscono tutti gli Stati membri partecipanti.

2. Tali costi comuni delle esercitazioni sono costituiti in primo luogo dai costi incrementali relativi ai comandi rischierabili o fissi e, in secondo luogo, dai costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'esercitazione.

3. I costi comuni delle esercitazioni non includono i costi relativi a:

- a) acquisizioni in conto capitale, comprese quelle relative agli edifici, all'infrastruttura e ai materiali;
- b) la fase di pianificazione e di preparazione delle esercitazioni, salvo approvazione del comitato speciale;
- c) il trasporto, le caserme e gli alloggi per le forze.

*Articolo 17***Importo di riferimento**

Qualsiasi decisione del Consiglio con la quale il Consiglio decide di istituire o prolungare un'operazione militare dell'Unione comporta un importo di riferimento per i costi comuni di tale operazione. L'amministratore valuta in particolare con il concorso dello Stato maggiore dell'Unione e, se è in servizio, del comandante dell'operazione, l'importo stimato necessario per coprire i costi comuni dell'operazione per il periodo previsto. L'amministratore propone, per il tramite della presidenza, tale importo all'organo del Consiglio incaricato di esaminare il progetto di decisione. I membri del comitato speciale sono invitati a partecipare alle discussioni di tale organo riguardo all'importo di riferimento.

CAPO 6

BILANCIO*Articolo 18***Principi di bilancio**

1. Il bilancio, stabilito in euro, è l'atto che per ciascun esercizio prevede e autorizza l'insieme delle entrate e delle spese relative ai costi comuni di cui Athena ha l'amministrazione.
2. Tutte le spese sono connesse a un'operazione specifica, a eccezione eventualmente dei costi elencati nell'allegato I.
3. Gli stanziamenti iscritti in bilancio sono autorizzati per la durata di un esercizio che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
4. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.
5. La riscossione delle entrate o il pagamento delle spese relative ai costi comuni possono essere effettuati mediante imputazione a una linea del bilancio e nei limiti degli stanziamenti che vi sono iscritti, salvo in forza dell'articolo 34, paragrafo 5.

*Articolo 19***Bilancio annuale**

1. L'amministratore stabilisce annualmente un progetto di bilancio per l'esercizio successivo, con il concorso del comandante di ciascuna operazione.
2. Il progetto riporta:
 - a) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni;
 - b) gli stanziamenti stimati necessari per coprire i costi comuni operativi per le operazioni in corso o pianificate e, se del caso, per rimborsare costi comuni prefinanziati da uno Stato o un terzo;
 - c) gli stanziamenti accantonati di cui all'articolo 26;
 - d) una previsione delle entrate necessarie per coprire le spese.
3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono classificati in titoli e in capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli. Il progetto di bilancio comprende osservazioni particolareggiate per capitolo o articolo. A ciascuna operazione è dedicato un titolo specifico il quale costituisce la parte generale del bilancio e comprende i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni.
4. Ogni titolo può contenere un capitolo denominato «stanziamenti provvisori». Tali stanziamenti sono iscritti qualora sussista incertezza, fondata su gravi motivi quanto all'importo degli stanziamenti necessari o alla possibilità di eseguire gli stanziamenti iscritti.

5. Le entrate comprendono:
 - a) contributi degli Stati membri partecipanti e contributori e, se del caso, degli Stati terzi contributori;
 - b) entrate diverse, suddivise per titolo che includono interessi percepiti, utili derivanti dalle vendite e saldo dell'esecuzione dell'esercizio precedente una volta determinato dal comitato speciale.
6. L'amministratore propone il progetto di bilancio al comitato speciale entro il 31 ottobre. Il comitato speciale approva il progetto di bilancio entro il 31 dicembre. L'amministratore adotta il bilancio approvato e lo notifica agli Stati membri partecipanti e agli Stati terzi contributori.

Articolo 20

Bilanci rettificativi

1. In caso di circostanze inevitabili, eccezionali o imprevedute, anche quando un'operazione è avviata durante l'esercizio finanziario, l'amministratore propone un progetto di bilancio rettificativo. Il progetto di bilancio rettificativo è redatto, proposto, approvato, adottato e notificato secondo la stessa procedura del bilancio annuale. Il comitato speciale ne discute tenendo conto dell'urgenza.
2. Qualora tale progetto di bilancio rettificativo sia conseguente all'avvio di una nuova operazione o a modifiche nel bilancio relativo a un'operazione in corso, l'amministratore informerà il comitato speciale dei costi totali previsti per tale operazione. Se tali costi superano sostanzialmente l'importo di riferimento pertinente, il comitato speciale può chiedere al Consiglio di approvarli.
3. Il progetto di bilancio rettificativo conseguente all'avvio di una nuova operazione è sottoposto al comitato speciale entro un periodo di quattro mesi dall'approvazione dell'importo di riferimento, a meno che il comitato speciale non fissi un termine più lungo.

Articolo 21

Storni

1. L'amministratore, se del caso su proposta del comandante dell'operazione, può procedere a storni di stanziamenti. L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se l'urgenza della situazione lo consente, almeno con una settimana di anticipo. Tuttavia, è necessaria l'approvazione preliminare del comitato speciale allorché:
 - a) lo storno previsto tenda a modificare il totale degli stanziamenti previsti per un'operazione;
 - o
 - b) gli storni da capitolo a capitolo previsti durante l'esercizio superino il 10 % degli stanziamenti iscritti nel capitolo da cui provengono gli stanziamenti, quali figurano nel bilancio dell'esercizio sottoscritto alla data in cui è avanzata la proposta di storno in questione.
2. Se lo ritiene necessario per il corretto svolgimento di un'operazione, entro i tre mesi successivi alla data di avvio della stessa, il comandante dell'operazione può procedere a storni di stanziamenti assegnati all'operazione, da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo della parte «costi comuni operativi» del bilancio. Egli ne informa l'amministratore e il comitato speciale.

Articolo 22

Ripporto degli stanziamenti

1. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono stati impegnati sono in linea di massima cancellati alla fine dell'esercizio finanziario, salvo disposizione contraria prevista dal paragrafo 2.
2. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi di deposito dei materiali e dell'equipaggiamento amministrati da Athena possono essere riportati al solo esercizio successivo quando l'impegno corrispondente sia anteriore al 31 dicembre del vigente esercizio finanziario. Gli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi possono essere riportati quando sono necessari a un'operazione la cui liquidazione non è terminata.

3. L'amministratore presenta entro il 15 febbraio al comitato speciale le proposte di riporto di stanziamenti non impegnati dell'esercizio precedente. Tali proposte si considerano approvate a meno che il comitato speciale non decida diversamente entro il 15 marzo.

4. Gli stanziamenti impegnati dell'esercizio precedente sono riportati e l'amministratore ne informa il comitato speciale entro il 15 febbraio.

Articolo 23

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.

CAPO 7

CONTRIBUTI E RIMBORSI

Articolo 24

Determinazione dei contributi

1. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati contributori.

3. I contributi degli Stati membri contributori per un'operazione corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi a carico degli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 12.

4. La ripartizione dei contributi tra gli Stati membri cui è richiesto un contributo è determinata secondo un criterio basato sul prodotto nazionale lordo definito all'articolo 41, paragrafo 2, TUE e conformemente alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio ⁽¹⁾, o a qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

5. I dati per il calcolo dei contributi corrispondono a quelli della colonna denominata «risorsa propria basata sull'RNL» della tabella «Riepilogo del finanziamento del bilancio generale per tipo di risorse proprie e per Stato membro» allegata all'ultimo bilancio generale adottato dell'Unione. Il contributo di ciascuno Stato membro cui è richiesto un contributo è proporzionale alla quota del reddito nazionale lordo (RNL) di tale Stato membro nell'importo complessivo degli RNL degli Stati membri cui è richiesto un contributo.

Articolo 25

Calendario di pagamento dei contributi

1. Se il Consiglio ha adottato un importo di riferimento per un'operazione militare dell'Unione, gli Stati membri contributori versano i loro contributi per un ammontare pari al 30 % dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida una percentuale diversa. L'amministratore richiede i contributi in funzione delle esigenze operative dell'operazione fino all'ammontare concordato.

2. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, può decidere di richiedere contributi supplementari prima che sia sottoscritto un bilancio rettificativo relativo all'operazione. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio.

⁽¹⁾ Decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (GUL 168 del 7.6.2014, pag. 105).

3. Se per un'operazione specifica è stato adottato un bilancio rettificativo, gli Stati membri versano il saldo dei contributi per questa operazione in applicazione dell'articolo 24. Tuttavia, quando la durata prevista dell'operazione è superiore a sei mesi compresi in un esercizio finanziario, il saldo dei contributi è pagato in due rate. In tal caso, la prima rata è versata entro 60 giorni dall'avvio dell'operazione; la seconda rata è versata entro un termine, fissato dal comitato speciale su proposta dell'amministratore, che tiene conto delle esigenze operative. Il comitato speciale può derogare alle disposizioni del presente paragrafo.
4. L'amministratore chiede per lettera i contributi corrispondenti alle amministrazioni nazionali di cui gli sono stati comunicati gli estremi quando:
 - a) il comitato speciale ha approvato un progetto di bilancio per un esercizio finanziario come previsto all'articolo 19. La prima richiesta di contributo copre le esigenze operative per otto mesi. La seconda richiesta di contributi copre il saldo restante dei contributi, tenuto conto del saldo dell'esecuzione di bilancio dell'esercizio precedente se il comitato speciale ha deciso di iscrivere tale saldo nel bilancio in corso dopo aver ricevuto il parere sulla revisione;
 - b) un importo di riferimento è stato adottato come previsto all'articolo 25, paragrafo 1; o
 - c) un bilancio rettificativo è approvato come previsto all'articolo 20.
5. Fatte salve le altre disposizioni della presente decisione, i contributi sono versati entro trenta giorni dall'invio della richiesta corrispondente, tranne nel caso della prima richiesta di contributi per il bilancio di un nuovo esercizio in cui il pagamento è effettuato entro quaranta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
6. Una volta che il progetto di bilancio aggregato è stato presentato al comitato speciale, per quegli Stati membri le cui procedure di bilancio e finanziarie non consentono il pagamento dei rispettivi contributi entro i termini stabiliti, l'amministratore può rilasciare relativamente allo Stato membro interessato una richiesta anticipata di contributi prima della fine dell'esercizio in corso a titolo di pagamento anticipato per la richiesta di contributi per il bilancio dell'esercizio successivo.
7. Le spese bancarie relative al pagamento dei contributi sono a carico degli Stati contributori, ciascuno per quanto lo concerne.
8. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.

Articolo 26

Prefinanziamento

1. Nel caso di un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione, sono richiesti contributi agli Stati membri contributori a concorrenza dell'importo di riferimento. Fatto salvo l'articolo 25, paragrafo 3, i versamenti sono effettuati come definito in appresso.
2. Ai fini del prefinanziamento delle operazioni di reazione militare rapida dell'Unione, gli Stati membri partecipanti:
 - a) versano i contributi ad Athena in anticipo; o
 - b) quando il Consiglio decide di condurre un'operazione di reazione militare rapida dell'Unione al cui finanziamento contribuiscono, versano i rispettivi contributi ai costi comuni di tale operazione entro cinque giorni dall'invio della richiesta a concorrenza dell'importo di riferimento, a meno che il Consiglio non decida altrimenti.
3. Ai fini indicati al paragrafo 2, il comitato speciale, composto di un rappresentante di ciascuno degli Stati membri che versano i contributi in anticipo, iscrive stanziamenti accantonati in un titolo specifico del bilancio. Tali stanziamenti accantonati sono coperti da contributi dovuti dagli Stati membri che versano i contributi in anticipo entro novanta giorni dall'invio della richiesta corrispondente.
4. Gli stanziamenti accantonati di cui al paragrafo 3 utilizzati per un'operazione sono reintegrati entro novanta giorni dall'invio della richiesta.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, uno Stato membro che versa il contributo in anticipo può, in circostanze specifiche, autorizzare l'amministratore a utilizzarlo per coprire il contributo a un'operazione a cui partecipa, diversa da un'operazione di reazione rapida. Il contributo versato in anticipo è reintegrato dallo Stato membro interessato entro novanta giorni dall'invio della richiesta.
6. Qualora siano necessari fondi per un'operazione diversa da un'operazione di reazione rapida, prima di ricevere contributi sufficienti per tale operazione:
 - a) i contributi versati in anticipo dagli Stati membri che contribuiscono al finanziamento dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri che versano in anticipo, possono essere utilizzati fino al 75 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri che versano in anticipo entro novanta giorni dall'invio della richiesta;
 - b) nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, i contributi dovuti per l'operazione a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, dagli Stati membri che non hanno versato in anticipo sono versati, previa approvazione degli Stati membri interessati, entro cinque giorni dall'invio della richiesta corrispondente da parte dell'amministratore.
7. Il comandante dell'operazione può impegnare e pagare gli importi messi a sua disposizione anche ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3.
8. Gli Stati membri possono modificare la loro scelta con un preavviso all'amministratore di almeno tre mesi.
9. Gli interessi maturati sul prefinanziamento saranno ripartiti annualmente tra gli Stati membri che hanno versato in anticipo e aggiunti ai loro stanziamenti accantonati. Gli importi saranno notificati a tali Stati membri nell'ambito della procedura di approvazione del bilancio annuale.

Articolo 27

Rimborso dei prefinanziamenti

1. Uno Stato membro, uno Stato terzo o, se del caso, un'organizzazione internazionale che il Consiglio abbia autorizzato a prefinanziare una parte dei costi comuni di un'operazione può ottenerne il rimborso da Athena, presentando una richiesta corredata dei documenti giustificativi necessari e indirizzata all'amministratore al più tardi due mesi dopo la data di conclusione dell'operazione in questione.
2. Non si può dar seguito ad alcuna richiesta di rimborso se non è approvata dal comandante dell'operazione, se ancora in servizio, e dall'amministratore.
3. Se una richiesta di rimborso presentata da uno Stato contributore è approvata, può essere dedotta dalla richiesta di contributo successiva rivolta a questo Stato dall'amministratore.
4. Se non è prevista alcuna richiesta di contributo quando la richiesta è approvata, o per la parte di una richiesta di rimborso approvata che superi il contributo previsto, l'amministratore procede al pagamento dell'importo da rimborsare entro trenta giorni, tenuto conto della tesoreria di Athena e delle necessità del finanziamento dei costi comuni dell'operazione in questione.
5. Il rimborso è dovuto conformemente alla presente decisione anche qualora l'operazione sia annullata.
6. Il rimborso è comprensivo degli interessi maturati sull'importo messo a disposizione con il prefinanziamento.

Articolo 28

Gestione da parte di Athena delle spese non incluse nei costi comuni

1. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, può decidere che la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione («costi a carico degli Stati»), pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, è affidata ad Athena.

2. Il comitato speciale, nella sua decisione, può autorizzare il comandante dell'operazione a stipulare a nome degli Stati membri partecipanti a un'operazione e, se del caso, di terzi, contratti per l'acquisto dei servizi e delle forniture da finanziare come costi a carico degli Stati.
3. Nella decisione il comitato speciale stabilisce le modalità di prefinanziamento dei costi a carico degli Stati.
4. Athena tiene la contabilità dei costi a carico degli Stati della cui amministrazione è incaricata e che sono sostenuti da ciascuno Stato membro e, se del caso, da terzi. Trasmette ogni mese a ciascuno Stato membro e, se del caso, a tali terzi, un riepilogo delle spese a suo carico e sostenute da esso o dal suo personale nel corso del mese precedente e chiede i fondi necessari per regolare tali spese. Gli Stati membri e, se del caso, i terzi versano ad Athena i fondi necessari entro trenta giorni dall'invio della relativa richiesta.

Articolo 29

Gestione da parte di Athena dei prefinanziamenti e delle spese non incluse nei costi comuni al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione

Ove ciò sia richiesto da particolari circostanze operative, il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore, con l'assistenza del comandante dell'operazione, o su proposta di uno Stato membro, che il prefinanziamento e la gestione amministrativa di talune spese relative a un'operazione, pur rimanendo a carico degli Stati membri, ciascuno per quanto lo concerne, siano affidati ad Athena, al fine di agevolare lo schieramento iniziale delle forze in un'operazione, prima che siano confermati gli Stati membri partecipanti. La gestione di tali costi è assicurata nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti e l'esborso iniziale è limitato al 20 % dell'importo di riferimento. In questo caso, il comitato speciale illustra nella sua decisione le modalità di prefinanziamento e di rimborso degli importi prefinanziati dai futuri Stati membri e terzi partecipanti.

Articolo 30

Gestione da parte di Athena dei contributi finanziari di terzi

1. Secondo le disposizioni pertinenti del quadro giuridico dell'operazione e a seguito della decisione del CPS di accettare l'attuazione o la gestione di un progetto da parte dell'operazione o un contributo finanziario da parte di terzi o di uno Stato membro alle spese derivanti dall'operazione, il comitato speciale può autorizzare l'affidamento ad Athena, nell'ambito dei mezzi e delle risorse esistenti, della gestione amministrativa del finanziamento destinato a tale progetto o di tale contributo. Ciò può includere progetti finanziati dall'Unione.
2. Il costo relativo alla gestione del contributo dovrebbe essere sostenuto dal contributo stesso. Il comitato speciale può decidere caso per caso che taluni costi associati al contributo e relativi alla fase attiva dell'operazione siano ammissibili come costi comuni.
3. Ai fini della gestione di un contributo da parte di terzi, dell'Unione o di uno Stato membro, l'amministratore negozia e firma, previa approvazione del comitato speciale, un accordo amministrativo ad hoc con i terzi, con l'Unione o con lo Stato membro, in cui sono definiti lo scopo, i costi che il contributo deve sostenere e le modalità di gestione del contributo, compresa la responsabilità del comandante dell'operazione dinanzi al comitato speciale. L'amministratore assicura che la gestione del contributo rispetti le disposizioni amministrative ad hoc e fornisce il contributore interessato, direttamente o tramite il comandante dell'operazione, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione del contributo.

Articolo 31

Interessi di mora

1. Se uno Stato non ha adempiuto i suoi obblighi finanziari, si applicano per analogia le norme dell'Unione sugli interessi di mora fissate dall'articolo 78 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ o qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca in relazione al pagamento di contributi al bilancio dell'Unione.
2. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo non superiore a venti giorni, non si applicano interessi. Quando il pagamento è effettuato con un ritardo superiore a venti giorni, gli interessi sono calcolati per l'intero periodo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GUL 298 del 26.10.2012, pag. 1).

CAPO 8

ESECUZIONE DELLE SPESE*Articolo 32***Principi**

1. Gli stanziamenti di Athena sono utilizzati conformemente ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire economia, efficienza ed efficacia.
2. Degli ordinatori sono incaricati di dare esecuzione alle entrate e alle spese di Athena conformemente ai principi di sana gestione finanziaria e di assicurarne la regolarità e la legalità. Per eseguire le spese, gli ordinatori procedono agli impegni di bilancio e agli impegni giuridici, alla liquidazione delle spese e all'emissione degli ordini di pagamento, nonché agli atti preliminari necessari all'esecuzione degli stanziamenti. Un ordinatore può delegare le sue funzioni mediante una decisione che determina:
 - a) i delegati di livello appropriato;
 - b) la portata dei poteri conferiti;
 - c) la possibilità per i beneficiari di sottodelegare i loro poteri.
3. L'esecuzione degli stanziamenti è assicurata secondo il principio della separazione dell'ordinatore e del contabile. Le funzioni di ordinatore e di contabile non sono compatibili tra di loro. Qualsiasi pagamento effettuato tramite i fondi amministrati da Athena richiede la firma congiunta di un ordinatore e di un contabile.
4. Fatta salva la presente decisione, quando l'esecuzione delle spese comuni è affidata a uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione o, se del caso, un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione applica le norme vigenti relative all'esecuzione delle proprie spese. Quando l'amministratore esegue direttamente delle spese, rispetta le norme applicabili all'esecuzione della sezione «Consiglio» del bilancio generale dell'Unione.
5. L'amministratore può tuttavia fornire alla presidenza spunti per una proposta da presentare al Consiglio o al comitato speciale sulle norme per l'esecuzione delle spese comuni.
6. Il comitato speciale può approvare norme per l'esecuzione delle spese comuni diverse da quelle cui al paragrafo 4.

*Articolo 33***Costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni oppure non direttamente collegati a un'operazione specifica**

L'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché i costi non direttamente collegabili a un'operazione specifica.

*Articolo 34***Costi comuni operativi**

1. Il comandante dell'operazione esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi dell'operazione affidatagli. Tuttavia, l'amministratore esercita le funzioni di ordinatore delle spese che coprono i costi comuni operativi insorti durante la fase preparatoria di un'operazione specifica ed eseguite direttamente da Athena, ovvero relativi all'operazione al termine della fase attiva.

2. Su richiesta del comandante di un'operazione l'amministrazione trasferisce dal conto bancario di Athena al conto bancario a nome di Athena di cui il comandante ha comunicato gli estremi gli importi necessari per l'esecuzione delle spese di un'operazione.

3. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, l'adozione di un importo di riferimento dà diritto all'amministratore e al comandante dell'operazione, per il rispettivo settore di competenza, d'impegnare e di pagare spese per l'operazione in questione nella percentuale dell'importo di riferimento approvata a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, a meno che il Consiglio non stabilisca un livello di impegni più elevato.

Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o del comandante dell'operazione e tenendo conto della necessità operativa e dell'urgenza, può decidere che le spese supplementari potranno essere impegnate e, se del caso, pagate. Il comitato speciale può decidere di sottoporre la questione agli organi preparatori competenti del Consiglio per il tramite della presidenza, a meno che circostanze operative non impongano diversamente. Tale deroga non si applica a decorrere dalla data di sottoscrizione di un bilancio dell'operazione in questione.

4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione di un bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di tale operazione. Il comitato speciale, su proposta dell'amministratore, del comandante dell'operazione o di uno Stato membro, può formulare idirettive sull'esecuzione delle spese in questo periodo.

5. In deroga all'articolo 18, paragrafo 5, in caso di pericolo imminente per la vita del personale impegnato in un'operazione militare dell'Unione, il comandante dell'operazione può eseguire le spese necessarie alla salvaguardia della vita del personale in questione al di là degli stanziamenti iscritti in bilancio. Ne informa l'amministratore e il comitato speciale quanto prima possibile. In tal caso l'amministratore propone, di concerto con il comandante dell'operazione, gli storni necessari per finanziare tali spese impreviste. Se non è possibile assicurare un finanziamento sufficiente di tali spese mediante storni, l'amministratore propone un bilancio rettificato.

CAPO 9

DESTINAZIONE FINALE DEI MATERIALI E DELLE INFRASTRUTTURE FINANZIATI IN COMUNE

Articolo 35

Materiali e infrastrutture

1. L'amministratore propone al comitato speciale un tasso di deprezzamento per i materiali e gli altri mezzi relativamente a tutte le operazioni. Se richiesto da circostanze operative e previa approvazione del comitato speciale, il comandante dell'operazione può applicare un tasso di deprezzamento diverso.

2. In vista della liquidazione dell'operazione affidatagli, il comandante dell'operazione propone al comitato speciale una destinazione finale per i materiali e le infrastrutture finanziati in comune per l'operazione stessa.

3. L'amministratore gestisce i materiali e le infrastrutture restanti al termine della fase attiva dell'operazione allo scopo, se necessario, di trovare la sua destinazione finale.

4. La destinazione finale dei materiali e delle infrastrutture finanziati in comune è approvata dal comitato speciale tenendo conto di esigenze operative e criteri finanziari. La destinazione finale può essere:

- a) per quanto concerne le infrastrutture, la vendita o la cessione per il tramite di Athena al paese ospite, a uno Stato membro o a un terzo;
- b) per quanto concerne i materiali, la vendita per il tramite di Athena a uno Stato membro, al paese ospite o a un terzo ovvero l'immagazzinamento e la manutenzione da parte di Athena, uno Stato membro o tale terzo, per uso in un'operazione successiva.

5. In caso di vendita i materiali e le infrastrutture sono venduti al loro prezzo di mercato o, qualora tale prezzo non possa essere determinato, a un prezzo equo e ragionevole tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

6. La vendita o cessione al paese ospite o a un terzo sono effettuate conformemente alle pertinenti norme di sicurezza vigenti.

7. Se si decide che Athena conserva i materiali finanziati in comune per un'operazione, gli Stati membri contributori possono chiedere una compensazione finanziaria agli altri Stati membri partecipanti. Il comitato speciale, nella composizione che riunisce i rappresentanti di tutti gli Stati membri partecipanti, adotta le decisioni appropriate su proposta dell'amministratore.

CAPO 10

CONTABILITÀ E INVENTARIO

Articolo 36

Contabilità dei costi comuni operativi

Il comandante dell'operazione tiene la contabilità dei bonifici ricevuti da Athena, delle spese che impegna e dei pagamenti che effettua, e delle entrate che incassa, nonché di un inventario dei beni mobili finanziati dal bilancio di Athena e utilizzati per l'operazione affidatagli.

Articolo 37

Contabilità consolidata

1. Il contabile tiene la contabilità dei contributi richiesti e dei bonifici effettuati. Stabilisce inoltre la contabilità dei costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni, nonché delle spese operative e delle entrate eseguite sotto la responsabilità diretta dell'amministratore.

2. Il contabile stabilisce la contabilità consolidata delle entrate e delle spese di Athena. A tal fine, il comandante di ciascuna operazione gli trasmette la contabilità delle spese che egli ha impegnato e dei pagamenti che ha effettuato, nonché delle entrate che ha ricevuto.

CAPO 11

REVISIONE E RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 38

Informazione periodica del comitato speciale

Ogni tre mesi l'amministratore presenta al comitato speciale una relazione sullo stato di esecuzione delle entrate e delle spese dall'inizio dell'esercizio. A tal fine ciascun comandante dell'operazione fornisce all'amministratore uno stato delle spese relative ai costi comuni operativi dell'operazione affidatagli.

Articolo 39

Condizioni per l'esercizio dei controlli

1. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di Athena, prima dell'assolvimento dei loro compiti, hanno ottenuto il nulla osta di segretezza per accedere alle informazioni classificate almeno fino al livello «SECRET UE/EU SECRET» detenute dal Consiglio o, a seconda dei casi, un nullaosta equivalente concesso da uno Stato membro o dalla NATO. Tali persone vigilano sul rispetto della riservatezza delle informazioni e sulla protezione dei dati di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni di revisione conformemente alle regole applicabili a tali informazioni e dati.

2. Le persone incaricate della revisione delle entrate e delle spese di Athena hanno accesso immediato, senza necessità di preavviso, ai documenti e al contenuto di tutti i supporti di dati relativi a tali entrate e spese, nonché ai locali in cui tali documenti e supporti sono custoditi. Hanno la facoltà di riprodurli. Le persone partecipanti all'esecuzione delle entrate e delle spese di Athena forniscono all'amministratore e alle persone incaricate della revisione di tali entrate e spese l'assistenza necessaria all'assolvimento dei loro compiti.

*Articolo 40***Revisione esterna dei conti**

1. Quando l'esecuzione delle spese di Athena è affidata a uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale, lo Stato, l'istituzione o l'organizzazione in questione applica le norme vigenti relative alla revisione delle proprie spese.
2. Tuttavia, l'amministratore o le persone da questi designate possono in qualsiasi momento procedere alla verifica dei costi comuni di Athena insorti per la preparazione o a seguito di operazioni o dei costi comuni operativi di un'operazione. Inoltre, il comitato speciale, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, può in qualsiasi momento designare revisori esterni, definendone i compiti e le condizioni di impiego.
3. Per l'esecuzione delle revisioni esterne è istituito un collegio di revisori dei conti composto da sei membri. Il comitato speciale nomina i membri per un periodo di tre anni, rinnovabile un'unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di sei mesi.

I candidati devono appartenere al più importante organismo di revisione contabile nazionale di uno Stato membro o essere raccomandati da tale istituzione e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Essi devono essere disponibili per assolvere compiti per conto di Athena ogni qual volta sia necessario. Nell'esercizio di tali funzioni:

- a) i membri del collegio di revisori dei conti continuano a essere retribuiti dall'organismo di appartenenza; Athena si fa carico delle spese di missione conformemente alle regole applicabili ai funzionari dell'Unione di grado equivalente;
- b) i membri possono chiedere o ricevere istruzioni soltanto dal comitato speciale; il collegio e i revisori dei conti che lo compongono espletano il loro mandato in piena indipendenza e sono i soli responsabili della condotta della revisione esterna;
- c) i membri riferiscono unicamente al comitato speciale in merito ai loro compiti;
- d) i membri verificano, sia durante l'esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e fornendo documenti giustificativi, che l'esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da Athena sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.

Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri il suo presidente o ne proroga il mandato. Esso adotta le norme applicabili alle revisioni effettuate dai suoi membri secondo i più elevati standard internazionali. Il collegio dei revisori dei conti approva le relazioni di revisione contabile stilate dai suoi membri prima che siano trasmesse all'amministratore e al comitato speciale.

4. In singoli casi e per motivi specifici il comitato speciale può decidere di servirsi di altri organismi esterni.
5. Il costo delle revisioni effettuate dai revisori che agiscono per conto di Athena è considerato come un costo comune a carico di Athena.

*Articolo 41***Revisione interna dei conti**

1. Il segretario generale del Consiglio nomina, su proposta dell'amministratore e dopo aver informato il comitato speciale, per un periodo di quattro anni, rinnovabile fino a un periodo massimo di otto anni, un revisore interno di Athena, e almeno un revisore interno aggiunto; il revisore interno deve possedere le qualificazioni professionali richieste e offrire sufficienti garanzie di sicurezza e indipendenza. Il revisore interno non può essere né ordinatore né contabile e non può partecipare alla preparazione dello stato finanziario.
2. Il revisore interno riferisce all'amministratore riguardo al controllo dei rischi, esprimendo pareri indipendenti sulla qualità dei sistemi di gestione e di controllo, formulando raccomandazioni dirette a migliorare il controllo interno delle operazioni; e a promuovere una sana gestione finanziaria. Il revisore interno in particolare è incaricato di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dei sistemi interni di gestione, nonché le prestazioni dei servizi nella realizzazione delle politiche e degli obiettivi in relazione ai rischi a essi associati.

3. Il revisore interno esercita le sue funzioni sull'insieme dei servizi che partecipano all'incasso delle entrate di Athena o all'esecuzione delle spese finanziate da Athena.
4. Il revisore interno effettua una o più revisioni nel corso dell'esercizio, secondo necessità. Riferisce all'amministratore e informa il comandante dell'operazione delle conclusioni cui è giunto e delle sue raccomandazioni. Il comandante dell'operazione e l'amministratore danno seguito alle raccomandazioni formulate a seguito delle revisioni.
5. Ogni anno l'amministratore rende conto al comitato speciale della revisione interna indicando il numero e il tipo di revisioni interne effettuate, le constatazioni fatte, le raccomandazioni formulate e il seguito dato a tali raccomandazioni.
6. Inoltre, ciascun comandante dell'operazione assicura al revisore interno il pieno accesso all'operazione che comanda. Il revisore interno verifica il corretto funzionamento dei sistemi e delle procedure finanziari e di bilancio e assicura il funzionamento di sistemi di controllo interno solidi ed efficaci.
7. I lavori e i rapporti del revisore interno sono messi a disposizione del collegio di revisori dei conti con tutti i relativi documenti giustificativi.

Articolo 42

Rendimento e chiusura annuale dei conti

1. Entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di Athena, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese ai sensi dell'articolo 28; e la relazione di attività annuale.
2. Entro il 15 maggio successivo alla chiusura dell'esercizio, l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori lo stato finanziario e la relazione di attività annuale.
3. Il comitato speciale riceve entro otto settimane dalla trasmissione dello stato finanziario un parere sulla revisione dal collegio dei revisori e lo stato finanziario certificato di Athena dall'amministratore, assistito dal contabile e da ciascun comandante dell'operazione.
4. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve dal collegio dei revisori la relazione sulla revisione e la esamina insieme con il parere sulla revisione e lo stato finanziario al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.
5. Coerentemente con il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 o con qualsiasi altro regolamento che lo sostituisca, l'insieme dei conti, inventari e relativi documenti sono conservati, ciascuno al rispettivo livello, dal contabile, da ciascun comandante dell'operazione e, in caso, dall'amministratore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di scarico corrispondente. Al termine di un'operazione, il comandante dell'operazione provvede alla trasmissione dell'insieme dei conti e degli inventari al contabile.
6. Il comitato speciale decide di iscrivere, mediante un bilancio rettificativo, il saldo dell'esecuzione di un esercizio finanziario i cui conti sono stati approvati a bilancio dell'esercizio successivo, tra le entrate o le spese a seconda dei casi. Il comitato speciale può tuttavia decidere di iscrivere il saldo dell'esecuzione del summenzionato esercizio dopo aver ricevuto il parere sulla revisione del collegio dei revisori.
7. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri.
8. La componente del saldo di esecuzione del bilancio proveniente dall'esecuzione degli stanziamenti destinati a coprire i costi comuni operativi di una determinata operazione è imputata ai contributi immediatamente successivi degli Stati membri che hanno contribuito a tale operazione.

9. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell'anno di rimborso.

10. Entro il 31 marzo di ogni anno tutti gli Stati membri che partecipano a un'operazione possono fornire all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali da essi sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio finanziario. Tali informazioni sono ripartite in modo da mostrare le principali voci di spesa. L'amministratore raggruppa tali informazioni onde fornire al comitato speciale un quadro dei costi incrementali dell'operazione.

Articolo 43

Chiusura dei conti di un'operazione

1. Al termine di un'operazione il comitato speciale può decidere, su proposta dell'amministratore o di uno Stato membro, che l'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante dell'operazione, presenti lo stato finanziario dell'operazione al comitato speciale almeno fino alla data della sua conclusione e, ove possibile, della sua liquidazione. Il termine dato all'amministratore non può essere inferiore a quattro mesi a decorrere dalla conclusione dell'operazione.

2. Se lo stato finanziario non può, entro il termine dato, includere le entrate e le spese connesse alla liquidazione dell'operazione, tali entrate e spese figurano nello stato finanziario di Athena e sono esaminate dal comitato speciale nel quadro della procedura di cui all'articolo 42.

3. Il comitato speciale, sulla scorta del parere del collegio dei revisori, approva lo stato finanziario dell'operazione che gli viene sottoposto. Esso dà scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione per l'operazione considerata.

4. Qualora il rimborso non possa essere effettuato deducendone l'importo dai contributi dovuti ad Athena, il saldo dell'esecuzione di bilancio è versato agli Stati membri interessati secondo la chiave RNL dell'anno di rimborso.

CAPO 12

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 44

Regime di responsabilità

1. Le condizioni che determinano la responsabilità disciplinare e penale del comandante dell'operazione, dell'amministratore e di altro personale messo a disposizione, in particolare dalle istituzioni dell'Unione o dagli Stati membri, in caso di errore o negligenza nell'esecuzione del bilancio sono disciplinate dalle disposizioni dello statuto o dal regime rispettivamente applicabili. Inoltre, Athena può, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato o di terzi contributori, invocare la responsabilità civile del personale sopra menzionato.

2. In nessun caso la responsabilità dell'Unione o del segretario generale del Consiglio può essere invocata da uno degli Stati contributori per lo svolgimento delle funzioni da parte dell'amministratore, del contabile o del personale a essi affiancati.

3. La responsabilità contrattuale che potrebbe derivare da contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio è assunta dagli Stati o dai terzi contributori per il tramite di Athena. Essa è disciplinata dalla legislazione applicabile ai contratti in questione.

4. In materia di responsabilità non contrattuale, i danni causati dai comandi operativi, dai comandi della forza e della componente figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante dell'operazione, ovvero dal personale assegnato a tali comandi nell'esercizio delle sue funzioni, sono risarciti dagli Stati o dai terzi contributori tramite Athena conformemente ai principi generali comuni alle legislazioni degli Stati membri e alle disposizioni dello statuto delle forze in vigore nel teatro delle operazioni.

5. In nessun caso la responsabilità dell'Unione o degli Stati membri può essere invocata da uno Stato contributore per contratti conclusi nell'ambito dell'esecuzione del bilancio o per danni causati dalle unità e dai servizi figuranti nella struttura di crisi, la cui composizione sarà definita dal comandante di operazione o dal personale a essi assegnato nell'esercizio delle sue funzioni.

*Articolo 45***Sicurezza**

In relazione alle informazioni classificate concernenti i lavori di Athena si applica la decisione 2013/488/UE del Consiglio ⁽¹⁾ o qualsiasi altra decisione del Consiglio che la sostituisca.

*Articolo 46***Protezione dei dati personali**

Athena tutela le persone fisiche con riguardo al trattamento dei loro dati personali in conformità dei principi e secondo le procedure di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾. A tal fine il comitato speciale adotta le necessarie norme d'attuazione su proposta dell'amministratore.

*Articolo 47***Riesame e revisione**

La presente decisione o parte di essa, inclusi gli allegati, è sottoposta a riesame, se necessario, su richiesta di uno Stato membro o dopo ciascuna operazione. Essa è sottoposta a revisione almeno ogni tre anni. In sede di riesame o revisione può essere fatto ricorso a tutti gli esperti utili ai lavori, in particolare agli organi di gestione di Athena.

*Articolo 48***Abrogazione**

La decisione 2011/871/PESC è abrogata.

*Articolo 49***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2015

Per il Consiglio

Il presidente

E. RINKĒVIČS

⁽¹⁾ Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

*ALLEGATO I***COSTI COMUNI A CARICO DI ATHENA OVE INSORGANO**

Nei casi in cui i costi sotto elencati non siano direttamente collegabili a un'operazione specifica, il comitato speciale può decidere di imputare gli stanziamenti corrispondenti alla parte generale del bilancio annuale. Nella misura del possibile tali stanziamenti dovrebbero essere imputati agli articoli relativi all'operazione a cui sono principalmente connessi.

1. Spese di missione sostenute dal comandante dell'operazione e dal suo personale per la presentazione dei conti dell'operazione al comitato speciale.
2. Risarcimento di danni e costi derivanti da richieste di indennizzo e azioni legali cui deve far fronte Athena.
3. Costi derivanti da decisioni di immagazzinare materiali acquistati in comune per un'operazione (ove tali costi siano imputati alla parte generale del bilancio annuale, è indicato il nesso con un'operazione specifica).

La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi a operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

- 1) costi bancari;
- 2) costi della revisione dei conti;
- 3) costi comuni relativi alla fase preparatoria di un'operazione ai sensi dell'allegato II;
- 4) costi relativi allo sviluppo e al mantenimento del sistema contabile e di gestione degli attivi di Athena;
- 5) costi relativi alle disposizioni amministrative e ai contratti quadro ai sensi dell'articolo 11.

*ALLEGATO II***COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE PREPARATORIA A CARICO DI ATHENA**

Costi incrementali necessari alle missioni esplorative e ai preparativi (in particolare missioni di accertamento dei fatti e ricognizioni) condotti da personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell'Unione: trasporto, alloggio, uso di mezzi di comunicazioni operative, ingaggio di personale civile locale per l'esecuzione della missione come interpreti e autisti.

Servizi medici: il costo delle evacuazioni mediche d'urgenza (Medevac) delle persone che partecipano alle missioni esplorative e ai preparativi condotti dal personale militare e civile in vista di una specifica operazione militare dell'Unione, quando nel teatro delle operazioni non possano essere fornite cure mediche.

ALLEGATO III

PARTE A

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DELLE OPERAZIONI SEMPRE A CARICO DI ATHENA

Per ciascuna operazione militare dell'Unione Athena si fa carico, a titolo di costi comuni operativi, dei costi incrementali necessari all'operazione definiti qui di seguito.

1. Costi incrementali relativi ai comandi (rischierabili o fissi) nell'ambito di operazioni condotte dall'Unione

1.1. Definizione dei comandi i cui costi incrementali sono finanziati in comune:

- a) comando (QG): comando (QG); elementi di comando e di supporto approvati nel piano operativo (OPLAN);
- b) comando operativo (OHQ): comando fisso del comandante dell'operazione, situato fuori dalla zona delle operazioni e incaricato di costituire, proiettare, sostenere e ripristinare una forza dell'Unione.

La definizione dei costi comuni applicabili all'OHQ di un'operazione è altresì applicabile al segretariato generale del Consiglio, al SEAE e ad Athena, nella misura in cui intervengono direttamente nell'operazione in questione;

- c) comando della forza (FHQ): comando di una forza dell'Unione schierato nella zona delle operazioni;
- d) comando componente (CCHQ): comando di un comandante della componente dell'Unione schierato per l'operazione (ad esempio un comandante della componente aerea, terrestre o marittima oppure di forze speciali che potrebbe essere necessario designare a seconda della natura dell'operazione).
- e) comando della missione (MHQ): comando di un'operazione dell'Unione schierato nella zona delle operazioni che assicura alcune o tutte le funzioni dell'OHQ e dell'FHQ.

1.2. Definizione dei costi incrementali finanziati in comune:

- a) costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino dell'FHQ e dei CCHQ;
- b) spostamenti e alloggio: costi di spostamento e alloggio sostenuti dall'OHQ per viaggi ufficiali necessari a un'operazione; costi di spostamento e alloggio sostenuti dal personale dei QG schierati per viaggi ufficiali verso Bruxelles e/o i luoghi di riunioni connesse all'operazione;
- c) trasporti/spostamenti (escluse le indennità giornaliere) dei QG nel teatro delle operazioni: spese connesse al trasporto con veicoli e a spostamenti con altri mezzi e costi di trasporto merci, compresi spostamenti di rinforzi nazionali e di visitatori; costi incrementali per il carburante in aggiunta a quelli derivanti da operazioni normali; noleggio di veicoli supplementari; spese per l'assicurazione responsabilità civile imposta da taluni paesi a organizzazioni internazionali che conducono operazioni sul loro territorio;
- d) amministrazione: attrezzature supplementari per uffici e alloggi, servizi contrattuali e utenze, costi di manutenzione degli edifici dei QG;
- e) personale civile ingaggiato specificamente nei QG ammissibili per le esigenze dell'operazione: personale civile che lavora nell'Unione, personale internazionale e personale locale assunto nel teatro delle operazioni per condurre l'operazione in aggiunta ai requisiti operativi normali (comprese le retribuzioni per compensazione di lavoro straordinario);
- f) comunicazioni tra QG ammissibili e tra QG ammissibili e forze direttamente subordinate: spese in conto capitale per l'acquisto e l'uso di apparecchiature di comunicazione e TI supplementari e costi per i servizi prestati (locazione e manutenzione di modem, linee telefoniche, telefoni satellitari, telecopiatrici criptate, linee sicure, accesso a Internet, linee dati, reti locali);
- g) caserme e alloggi/infrastruttura: spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo delle necessarie strutture del QG nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende), se necessario;

- h) informazione del pubblico: costi connessi a campagne di informazione e all'informazione dei media a livello di HQ, conformemente alla strategia informativa elaborata dall'HQ;
- i) rappresentanza e ricevimento: spese di rappresentanza; costi sostenuti dai QG per la condotta di un'operazione.

2. Costi incrementali per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti in appresso sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

- a) lavori relativi allo schieramento/all'infrastruttura: spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, principali strade per la logistica, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate utilizzati in comune; controllo, pompaggio, trattamento, distribuzione e evacuazione dell'acqua, fornitura di energia e di acqua, movimento terra e protezione passiva delle forze, strutture di deposito, in particolare di carburante e di munizioni, aree di raccolta per la logistica; supporto ingegneristico per l'infrastruttura finanziata in comune);
- b) marchio di identificazione: contrassegni di identificazione specifici, carte d'identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione e altri contrassegni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi);
- c) strutture e servizi e medici: evacuazioni mediche d'urgenza (Medevac). Strutture e servizi di ruolo 2 e di ruolo 3 a livello degli elementi operativi di teatro, come aeroporti e porti di sbarco, approvati nel piano operativo (OPLAN);
- d) acquisizione di informazioni: immagini satellitari per l'intelligence approvate nel piano operativo (OPLAN) se non possono essere finanziate con i fondi del bilancio del Centro satellitare dell'Unione europea (Satcen).

3. Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione.

I costi a carico dell'Unione derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione. Rimborsi della NATO all'Unione.

4. Costi incrementali sostenuti dall'Unione per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione, per un'operazione condotta dall'Unione, da uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in virtù di una disposizione di cui all'articolo 11. Rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.

PARTE B

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA FASE ATTIVA DI UN'OPERAZIONE SPECIFICA A CARICO DI ATHENA LADDOVE IL CONSIGLIO DECIDA IN TAL SENSO

Costi di trasporto: trasporto verso e dal teatro delle operazioni, per lo schieramento, il sostegno e il ripristino delle forze necessarie all'operazione.

Comandi multinazionali dei gruppi operativi: i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell'Unione schierati nella zona delle operazioni.

PARTE C

COSTI COMUNI OPERATIVI A CARICO DI ATHENA, SE RICHiesto DAL COMANDANTE DELL'OPERAZIONE E APPROVATO DAL COMITATO SPECIALE

- a) Caserme e alloggi/infrastruttura spese per l'acquisto, il noleggio o la rimessa a nuovo di strutture nel teatro delle operazioni (noleggio di edifici, ricoveri, tende) nella misura necessaria alle forze schierate per l'operazione.
- b) Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto, nel corso dell'operazione, di attrezzature specifiche non previste, essenziali per l'esecuzione dell'operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione.

- c) Strutture e servizi e medici: strutture e servizi di ruolo 2 in teatro, diversi da quella di cui all'allegato III, parte A.
- d) Acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni (immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana).
- e) Altre capacità essenziali a livello di teatro: sminamento se necessario per l'operazione, protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni.

ALLEGATO IV

COSTI COMUNI OPERATIVI RELATIVI ALLA LIQUIDAZIONE DI UN'OPERAZIONE A CARICO DI ATHENA

Costi insorti per l'assegnazione di una destinazione finale ai materiali e alle infrastrutture finanziati in comune per l'operazione.

Costi incrementali connessi con la stesura della contabilità dell'operazione. I costi comuni ammissibili sono determinati in conformità dell'allegato III, tenendo conto del fatto che il personale necessario alla stesura della contabilità appartiene al comando dell'operazione in questione, anche dopo la cessazione delle sue attività.

DECISIONE (UE) 2015/529 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 21 gennaio 2015****che modifica la decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (BCE/2015/1)**

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 12.3,

vista la decisione BCE/2004/2, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

Considerando quanto segue:

- (1) Sulla base dell'articolo 127, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1024/2013 ⁽²⁾ che attribuisce alla Banca Centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, allo scopo di contribuire alla sicurezza e alla solidità degli enti creditizi e alla stabilità del sistema finanziario all'interno dell'Unione e di ciascuno Stato membro, con pieno riguardo e dovere di diligenza riguardo all'unità e all'integrità del mercato interno. Tali specifici compiti si aggiungono al compito del Sistema europeo di banche centrali (SEBC), ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, del trattato, di contribuire ad una buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario.
- (2) La decisione BCE/2004/3 ⁽³⁾ è stata modificata dalla decisione BCE/2011/6 ⁽⁴⁾ al fine di assicurare la tutela dell'interesse pubblico in ordine alla stabilità del sistema finanziario dell'Unione e degli Stati membri, rispetto alle richieste di accesso a documenti della BCE, relativi ad attività e politiche o decisioni della stessa, elaborati o detenuti dalla BCE in materia di stabilità finanziaria, inclusi quelli relativi al sostegno da parte della BCE medesima al Comitato europeo per il rischio sistemico.
- (3) Nello svolgimento degli specifici compiti richiamati nel primo considerando, la BCE elaborerà o deterrà anche documenti relativi alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Tali documenti saranno considerati documenti della BCE ai sensi della decisione BCE/2004/3.
- (4) È necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda le politiche dell'Unione o di uno Stato membro relative alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi nel contesto delle richieste di accesso del pubblico ai documenti della BCE. È altresì necessario garantire la tutela dell'interesse pubblico per quanto riguarda la finalità delle ispezioni di vigilanza.
- (5) In conformità all'articolo 23.1 del regolamento interno della Banca centrale europea, adottato con Decisione BCE/2004/2, i lavori degli organi decisionali della BCE o di ogni altro comitato o gruppo da questi costituito, del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo o di ogni sua altra sottostruttura di natura provvisoria sono riservati, a meno che il Consiglio direttivo non autorizzi il presidente della BCE a rendere pubblico il risultato delle loro delibere. Il presidente consulta il presidente del Consiglio di vigilanza prima di assumere decisioni relative ai lavori del Consiglio di vigilanza, del suo Comitato direttivo e delle sue sottostrutture di natura temporanea.
- (6) Il diritto dell'Unione applicabile è rilevante sia per la divulgazione che per la riservatezza delle informazioni detenute dalle autorità competenti nell'esercizio della vigilanza prudenziale degli enti creditizi, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ e la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GUL 80 del 18.3.2004, pag. 33.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63).

⁽³⁾ Decisione BCE/2004/3, del 4 marzo 2004, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 80 del 18.3.2004, pag. 42).

⁽⁴⁾ Decisione BCE/2011/6, del 9 maggio 2011, che modifica la Decisione BCE/2004/3 relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Banca centrale europea (GU L 158 del 16.6.2011, pag. 37).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁶⁾ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

- (7) L'evoluzione delle economie degli Stati membri e dei mercati finanziari, e il loro impatto sulla conduzione della politica monetaria della BCE, e/o sulla stabilità del sistema finanziario dell'Unione o di uno Stato membro, hanno accresciuto la necessità di interazione tra la BCE e le autorità degli Stati membri, e tra la BCE e le istituzioni o gli organi europei e internazionali. Si è dimostrato di importanza cruciale per la BCE l'essere in condizione di veicolare messaggi schietti e pertinenti alle autorità europee e degli Stati membri, in modo da servire nella maniera più efficace possibile l'interesse pubblico nell'adempimento del proprio mandato. Ciò potrebbe richiedere che sia altresì possibile una efficace comunicazione informale e riservata, che non dovrebbe essere compromessa dalla prospettiva di una divulgazione.
- (8) Più specificamente, la BCE deve interagire con autorità e organi nazionali, con istituzioni, organi e organismi dell'Unione, con le pertinenti organizzazioni internazionali, autorità di vigilanza e amministrazioni di paesi terzi, in relazione a: a) il sostegno del SEBC alle politiche economiche generali nell'Unione in conformità all'articolo 127, paragrafo 1, del trattato; b) il contributo del SEBC alla buona conduzione delle politiche perseguite dalle competenti autorità per quanto riguarda la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e la stabilità del sistema finanziario, in conformità all'articolo 127, paragrafo 5, del trattato; e c) i compiti conferiti alla BCE dal regolamento (UE) n. 1024/2013. In particolare, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013, sia la BCE che le autorità nazionali competenti hanno il dovere di cooperare in buona fede e l'obbligo di scambiarsi informazioni. La BCE coopera anche a livello internazionale per quanto riguarda i compiti del SEBC. Affinché la BCE possa cooperare efficacemente, è essenziale apprestare e preservare uno spazio di riflessione per uno scambio di opinioni e di informazioni libero e costruttivo tra le autorità, le istituzioni e gli altri organismi sopra richiamati. Su tale base, dovrebbe essere consentito alla BCE di proteggere i documenti scambiati nell'ambito della propria cooperazione con le banche centrali nazionali, le autorità nazionali competenti, le autorità nazionali designate e le altre autorità e gli organi pertinenti.
- (9) In aggiunta, nello svolgimento del compito del SEBC di promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, è importante proteggere documenti la cui divulgazione comprometterebbe l'interesse pubblico per quanto riguarda la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento.
- (10) Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2004/3 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione BCE/2004/3 è modificata come segue:

1) all'articolo 3 sono aggiunte le seguenti definizioni:

- «c) "autorità nazionale competente (ANC)" e "autorità nazionale designata (AND)", le autorità nazionali così definite dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio (*);
- d) "altre autorità e organi pertinenti", le autorità e gli organi nazionali pertinenti, le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, le pertinenti organizzazioni internazionali, autorità di vigilanza e amministrazioni di paesi terzi.

(*) Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).»;

2) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), il primo trattino è sostituito dal seguente:

- «alla riservatezza delle riunioni degli organi decisionali della BCE, del Consiglio di vigilanza o di altri organi istituiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013»;

- 3) all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sono aggiunti i seguenti trattini:
- «alla politica dell'Unione o di uno Stato membro relativa alla vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie,
 - la finalità delle ispezioni di vigilanza,
 - la solidità e la sicurezza delle infrastrutture del mercato finanziario, degli schemi di pagamento o dei prestatori di servizi di pagamento.»;
- 4) l'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:
- «3. L'accesso a un documento elaborato o ricevuto dalla BCE per uso interno, come parte di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno alla BCE stessa, o per scambi di opinioni tra la BCE e le BCN, le ANC o le AND, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
- L'accesso a documenti che contengono gli scambi di opinioni tra la BCE e altre autorità e organi pertinenti viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento arrechi un serio pregiudizio all'efficace svolgimento dei propri compiti da parte della BCE, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.»;
- 5) all'articolo 7, paragrafo 1, il riferimento al «Direttore generale del segretariato e Servizi Linguistici» è sostituito da «Direttore generale del segretariato».

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 21 gennaio 2015.

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

DECISIONE (UE) 2015/530 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**dell'11 febbraio 2015****sulla metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare il contributo annuale per le attività di vigilanza (BCE/2015/7)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

Visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, l'articolo 30 e l'articolo 33, paragrafo 2, secondo comma,

Visto il regolamento (UE) n. 1163/2014 della Banca centrale europea, del 22 ottobre 2014, sui contributi per le attività di vigilanza (BCE/2014/41) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), l'articolo 10, paragrafi 4 e 5,

Considerando quanto segue:

- (1) In conformità all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico degli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti o delle succursali stabilite in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio stabilito in uno Stato membro non partecipante saranno calcolati al massimo livello di consolidamento nell'ambito degli Stati membri partecipanti e saranno basati su criteri oggettivi in relazione alla rilevanza e al profilo di rischio dell'ente creditizio interessato, comprese le attività ponderate per il rischio.
- (2) In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati ai fini della determinazione del contributo individuale annuale per le attività di vigilanza esigibile nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato saranno costituiti dall'ammontare, al termine dell'anno civile, i) delle attività totali e ii) dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio.
- (3) L'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione saranno determinati e raccolti conformemente a una decisione della Banca centrale europea (BCE) che delinea la metodologia e le procedure applicabili.
- (4) Ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1024/2013, ai fini della determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione i gruppi vigilati dovrebbero, di regola, escludere le attività delle filiazioni situate in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi. In conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), i gruppi vigilati possono decidere di non scomputare tali attività nella determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione. Tuttavia, il costo dell'effettuazione di un simile calcolo non dovrebbe eccedere la riduzione attesa nel contributo per le attività di vigilanza.
- (5) L'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che le autorità nazionali competenti (ANC) debbano comunicare i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alla BCE in conformità alle procedure stabilite dalla BCE.
- (6) L'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) prevede che qualora un soggetto obbligato al pagamento del contributo ometta di comunicare i fattori per il calcolo della contribuzione, la BCE provveda a determinarli in conformità alle procedure da essa stabilite.
- (7) Di conseguenza, la presente decisione dovrebbe stabilire la metodologia e le procedure per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione e il calcolo di tali fattori, compresi i casi in cui il soggetto obbligato al pagamento ometta di fornirli, nonché le procedure per la trasmissione da parte delle ANC alla BCE dei fattori per il calcolo della contribuzione. In particolare, dovrebbero essere specificati il formato, la frequenza e la tempistica di tale trasmissione, nonché i tipi di controlli di qualità che le ANC dovrebbero effettuare prima di comunicare le informazioni alla BCE.
- (8) Per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza esigibili nei confronti di ciascun soggetto o gruppo vigilato, i soggetti obbligati al pagamento dovrebbero trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC sulla base dei modelli contenuti negli Allegati I e II alla presente decisione.
- (9) È necessario stabilire una procedura per apportare in maniera efficace modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, a condizione che tali modifiche non siano tali da variare l'assetto concettuale sottostante, o da incidere sull'onere di segnalazione. Nell'applicazione di tale procedura si dovrebbe tener conto del parere del Comitato per le statistiche (CST) del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). Le ANC e gli altri Comitati del SEBC potranno pertanto proporre tali modifiche tecniche agli allegati attraverso il CST,

⁽¹⁾ GUL 287 del 29.10.2013, pag. 63.

⁽²⁾ GUL 311 del 31.10.2014, pag. 23.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce la metodologia e le procedure indicate nell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) per la determinazione e la raccolta dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione utilizzati per calcolare i contributi annuali per le attività di vigilanza imposti a carico dei soggetti e dei gruppi vigilati, e per la comunicazione di tali fattori da parte dei soggetti obbligati al pagamento, nonché le procedure per la trasmissione dei relativi dati dalle ANC alla BCE.

La presente decisione si applica ai soggetti obbligati al pagamento e alle ANC.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41), in aggiunta alla seguente definizione:

per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo nello Stato membro in cui ha sede l'ANC interessata.

Articolo 3

Modelli per la segnalazione dei fattori per il calcolo della contribuzione alle ANC da parte dei soggetti obbligati al pagamento

I fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi alle ANC dai soggetti obbligati al pagamento mediante i modelli contenuti negli allegati I e II alla presente decisione. Sono altresì trasmesse alle ANC le dichiarazioni del revisore in conformità all'articolo 7. Nel caso di un gruppo di soggetti tenuti a contribuzione con filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi, i soggetti obbligati al pagamento forniscono una spiegazione del metodo usato per la determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione in conformità all'articolo 10, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41) nello spazio a tal fine predisposto nel modello.

Articolo 4

Date di invio

1. Le ANC trasmettono alla BCE i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione entro e non oltre la fine della giornata lavorativa del decimo giorno lavorativo successivo alle date di invio indicate nell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41). Di seguito, la BCE verifica i dati ricevuti entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione. Ove richieste in proposito dalla BCE, le ANC forniscono spiegazioni o chiarimenti sui dati. La BCE rende definitivi i dati il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data di invio interessata.

2. Nel momento in cui rende definitivi i dati in conformità al paragrafo 1, la BCE garantisce ai soggetti obbligati al pagamento l'accesso a tali dati definitivi. I soggetti obbligati al pagamento dispongono di cinque giorni lavorativi per presentare le proprie osservazioni sui dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, nel caso in cui li considerino non corretti. Di seguito, si procede all'applicazione dei fattori per il calcolo della contribuzione per determinare i contributi annuali per l'attività di vigilanza.

Articolo 5

Controlli sulla qualità dei dati

Le ANC verificano e assicurano la qualità e l'affidabilità dei dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione trasmessi alla BCE. Le ANC applicano controlli di qualità per valutare se i fattori per il calcolo della contribuzione siano stati calcolati in linea con la metodologia indicata all'articolo 7. La BCE non corregge o modifica i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione forniti dai soggetti obbligati al pagamento. Ogni correzione o modifica dei dati è effettuata dai soggetti obbligati al pagamento e da essi trasmessa alle ANC. Le ANC trasmettono alla BCE ogni dato corretto o modificato che ricevono. Nel trasmettere i dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione, le ANC: a) forniscono informazioni su ogni significativa evoluzione indicata da tali dati; e b) comunicano alla BCE le ragioni di ogni correzione o modifica sostanziale dei dati.

*Articolo 6***Frequenza di segnalazione e data di riferimento per la prima segnalazione**

I dati relativi ai fattori per il calcolo della contribuzione sono trasmessi alle ANC dai soggetti obbligati al pagamento su base annuale. La data di riferimento per la prima segnalazione per i fattori per il calcolo della contribuzione è il 31 dicembre 2014.

*Articolo 7***Metodologia per il calcolo dei fattori per il calcolo della contribuzione**

1. Il dato relativo all'importo complessivo dell'esposizione al rischio da segnalare è ricavato dalla regolare segnalazione effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ⁽¹⁾. Si applicano i seguenti requisiti di calcolo specifici.

- a) Per un gruppo vigilato che non ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello «Requisiti di fondi propri» del Common Solvency Ratio Reporting (COREP) contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (di seguito «il modello sui requisiti di fondi propri»).
- b) Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri, con l'opzione di dedurre il contributo delle filiazioni che sono stabilite in uno Stato membro non partecipante o in paesi terzi dall'importo complessivo dell'esposizione al rischio del gruppo, facendo riferimento al modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP, contenuto nell'allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014. Se i dati sul contributo delle filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi non sono disponibili nel modello «Solvibilità del gruppo: informazioni sulle filiazioni» del COREP ai fini del calcolo dei contributi per le attività di vigilanza i soggetti obbligati al pagamento possono trasmettere essi stessi tali dati alle ANC.
- c) Se l'ente creditizio tenuto a contribuzione non fa parte di un gruppo vigilato, l'importo complessivo dell'esposizione al rischio è determinato facendo riferimento al modello sui requisiti di fondi propri.

2. Il dato relativo alle attività totali da segnalare dovrebbe corrispondere all'importo delle attività totali indicato dall'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) ⁽²⁾. Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate sulla base dei dati seguenti.

- a) Per un gruppo vigilato che ha esclusivamente filiazioni stabilite negli Stati membri partecipanti, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni (reporting packages) usati dai soggetti vigilati per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali del gruppo vigilato effettuando un'adeguata verifica sui pacchetti di segnalazioni.
- b) Per un ente creditizio tenuto a contribuzione che non fa parte di un gruppo vigilato ma ha una impresa madre stabilita in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, per determinare le attività totali si utilizzano i pacchetti di segnalazioni usati dall'ente creditizio tenuto a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Un revisore certifica le attività totali dell'ente creditizio tenuto a contribuzione effettuando un'adeguata verifica sui pacchetti di segnalazioni.
- c) Nel caso in cui le attività totali di una succursale tenuta a contribuzione siano calcolate sulla base di dati statistici segnalati ai sensi del regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea (BCE/2013/33) ⁽³⁾, un revisore certifica le attività totali della succursale tenuta a contribuzione effettuando un'adeguata verifica del suo bilancio.

3. Per un gruppo vigilato che ha filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi, le attività totali sono determinate in conformità a una delle seguenti opzioni.

- a) Le attività totali possono essere determinate sulla base dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) (incluse le filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi). Se le attività totali non possono essere determinate facendo riferimento a tale articolo, sono determinate in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della presente decisione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull'MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1071/2013 della Banca centrale europea, del 24 settembre 2013, relativo al bilancio del settore delle istituzioni finanziarie monetarie (BCE/2013/33) (GU L 297 del 7.11.2013, pag. 1).

- b) Le attività totali possono essere determinate aggregando le attività totali indicate nei rendiconti finanziari obbligatori di tutti i soggetti vigilati all'interno del gruppo stabiliti negli Stati membri partecipanti, se disponibili, o altrimenti aggregando le attività totali riportate nel pacchetto o nei pacchetti di segnalazioni usati dai soggetti vigilati o dal gruppo di enti creditizi tenuti a contribuzione per la redazione dei conti consolidati a livello di gruppo. Al fine di evitare un doppio conteggio, il soggetto obbligato al pagamento ha la facoltà di eliminare nel processo di consolidamento le posizioni infragruppo tra tutti i soggetti vigilati del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti. L'avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato dovrebbe essere incluso nell'aggregazione; l'esclusione dell'avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi è facoltativa. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i rendiconti finanziari obbligatori, un revisore certifica che le attività totali corrispondono all'importo delle attività totali indicato nei rendiconti finanziari obbligatori sottoposti a revisione dei singoli soggetti vigilati. Nel caso in cui un soggetto obbligato al pagamento utilizzi i pacchetti di segnalazioni, un revisore certifica le attività totali usate per il calcolo dei contributi annuali per le attività di vigilanza effettuando un'appropriate verifica sui pacchetti di segnalazioni utilizzati. In tutti i casi, il revisore conferma che il procedimento di aggregazione non si discosta dalla procedura indicata nella presente decisione e che il calcolo effettuato dal soggetto obbligato al pagamento è coerente con il metodo contabile adottato per consolidare i conti del gruppo di soggetti tenuti a contribuzione.

Articolo 8

Determinazione dei fattori per il calcolo della contribuzione da parte della BCE in caso di mancata fornitura dei dati o di mancata trasmissione di correzioni o modifiche richieste

Nel caso in cui un fattore per il calcolo della contribuzione non sia segnalato o le correzioni o modifiche che erano state richieste non siano trasmesse da un soggetto obbligato al pagamento, la BCE utilizza le informazioni di cui dispone per determinare il fattore di calcolo mancante.

Articolo 9

Procedura semplificata di modifica

Tenuto conto del parere del CST, il Comitato esecutivo della BCE ha la facoltà di apportare modifiche di natura tecnica agli allegati alla presente decisione, purché la portata di tali modifiche non sia tale da alterare l'impianto concettuale sottostante o da incidere sull'onere di segnalazione dei soggetti obbligati al pagamento. Il Comitato esecutivo informa senza ritardo il Consiglio direttivo di tali modifiche.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Francoforte sul Meno, l'11 febbraio 2015

Il presidente della BCE
Mario DRAGHI

—

ALLEGATO I

Calcolo dei contributi

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO

Periodo di riferimento		NOME	
Data		Codice IFM	
		Codice LEI	

Voce		Tipo di ente 010	Fonte dell'importo dell'esposizione al rischio 020	Importo dell'espo- sizione al rischio 030	Osservazioni 040
010	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO	(1), (2), (3) o (4)	COREP C 02.00, riga 010		
020	CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi	(4)	COREP C06.02, co- lonna 250 (SOMMA)		
021	Soggetto 1	(4)			
.	Soggetto 2	(4)			
.	Soggetto 3	(4)			
N	Soggetto N	(4)			
030	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ESPOSIZIONE AL RISCHIO del gruppo vigilato al netto del CONTRIBUTO DELLE FILIAZIONI in Stati membri non partecipanti o in paesi terzi: la voce 030 è pari alla differenza tra 010 e 020	(4)			

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.

ALLEGATO II

Calcolo dei contributi

ATTIVITÀ TOTALI

Periodo di riferimento		NOME	
Data		Codice IFM	
		Codice LEI	

Voce		Tipo di ente	Conferma della verifica del revisore (Sì/No)	Totale delle attività	Osservazioni
		010	020	030	040
010	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 51 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17)	(1), (2), (3), (4), (5)			
020	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a) o b), della presente decisione	(6) o (7)			
030	ATTIVITÀ TOTALI in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, lettera b), della presente decisione: la voce 030 è pari a (031 — 032 + 033 — 034)	(8)			
031	Attività totali di tutti i soggetti del gruppo stabiliti in Stati membri partecipanti				
032	Posizioni infragruppo tra soggetti vigilati stabiliti in Stati membri partecipanti (dai pacchetti di segnalazioni utilizzati per l'eliminazione dei saldi ai fini delle segnalazioni di gruppo) — facoltativo				
033	Avviamento incluso nei bilanci consolidati dell'impresa madre di un gruppo vigilato — obbligatorio				
034	Avviamento imputato a filiazioni stabilite in Stati membri non partecipanti o paesi terzi- facoltativo				
040	Attività totali del soggetto o gruppo vigilato classificato come meno significativo sulla base di una decisione della BCE adottata in conformità all'art. 6, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 1024/2013, in combinato disposto con gli articoli 70, paragrafo 1, e 71 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17) e l'articolo 10, paragrafo 3, lettera d, del regolamento (UE) n. 1163/2014 (BCE/2014/41).	(9)			

Si prega di completare il presente modello in conformità alle istruzioni fornite separatamente.

RETTIFICHE

Rettifica della decisione 2013/462/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250 del 20 settembre 2013)

A pagina 1, firma:

anziché: «Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON»,

leggi: «Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA».

Rettifica del regolamento (UE) n. 897/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a norma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra l'Unione europea e la Repubblica gabonese

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 250 del 20 settembre 2013)

A pagina 25, firma:

anziché: «Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON»,

leggi: «Per il Consiglio

Il presidente

V. JUKNA».

Rettifica della decisione (Euratom) 2015/224 del Consiglio, del 10 febbraio 2015, che modifica la decisione 2007/198/Euratom che istituisce l'Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione e le conferisce dei vantaggi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 37 del 13 febbraio 2015)

A pagina 11, allegato, punto 2), lettera a), punto v) (modifica dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera o), dell'allegato della decisione 2007/198/Euratom):

anziché: «o) valuta le relazioni annuali di attività sui progressi dell'Impresa comune ...»,

leggi: «o) valuta la relazione annuale sui progressi dell'Impresa comune ...».

A pagina 13, allegato, punto 9) (modifica dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), dell'allegato della decisione 2007/198/Euratom):

anziché: «a) il contributo di Euratom è reso disponibile tramite i programmi di ricerca ...»,

leggi: «a) il contributo dell'Euratom è reso disponibile tramite i programmi comunitari di ricerca ...».

Pagina 14, allegato, punto 15), lettera c) (aggiunta del punto 10 dell'allegato III dello statuto dell'Impresa comune)

anziché: «10. ... nell'elenco degli organismi competenti designati dagli Stati membri.»,

leggasi: «10. ... nell'elenco degli organismi competenti designati dai membri.».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT